

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

603° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri.....	»	33
4 ^a - Difesa	»	42
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione.....	»	87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	92
10 ^a - Industria.....	»	96
11 ^a - Lavoro.....	»	99
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	121

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	142
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	148
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	152
--	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

544^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Il senatore SCHIFANI propone che venga valutata la opportunità di esaminare in sede consultiva il disegno di legge in titolo, rinviato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, alla competente Commissione dal Presidente del Senato, nella seduta pomeridiana di ieri dell'Assemblea.

Il senatore ELIA si associa a questa richiesta, osservando che nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo sono state introdotte figure ignote all'ordinamento giuridico italiano che pongono gravi problemi. Ricorda in particolare la possibilità di una contemporanea presenza di genitori genetici e di genitori «effettivi», nonché l'indeterminatezza dei criteri con i quali avviene la scelta del terzo donatore, del quale occorre valutare la opportunità o meno di garantire l'anonimato, tenendo conto del diritto che ogni soggetto ha di conoscere il proprio effettivo genitore. Si tratta di questioni di sicuro rilievo costituzionale, oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale italiana nonché di analoghe istituzioni straniere.

Il senatore MANZELLA, pur ritenendo possibile procedere ad un esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo, crede che la Commissione non possa comunque pronunciarsi sulle parti del provvedimento che sono state oggetto di una votazione da parte dell'Assemblea.

Il senatore STIFFONI si associa invece alla richiesta avanzata dal senatore Schifani, mentre la senatrice PASQUALI, a titolo personale, dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal senatore Manzella circa il limite che un esame in sede consultiva da parte della Commissione dovrà comunque rispettare, non potendosi sottoporre ad un ulteriore giudizio argomenti in cui l'Assemblea ha già deliberato.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, dichiara invece di concordare con la richiesta avanzata dal senatore Schifani.

Il presidente VILLONE, nel concordare con la valutazione del senatore Manzella circa la impossibilità di sottoporre all'esame della Commissione quanto approvato dall'Assemblea, propone di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta avanzata dal senatore Schifani, per una pronuncia in sede consultiva della Commissione sul disegno di legge in titolo per la parte rinviata alla competente Commissione, naturalmente entro il termine previsto per la ripresa della discussione in Assemblea. Nel caso di assenso a tale richiesta, la questione sarà pertanto esaminata nella seduta di martedì 13 giugno.

La Commissione consente.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4542

Il senatore FIGURELLI chiede che si dia inizio, sin dalla seduta odierna, alla discussione generale del disegno di legge in titolo, trattandosi di un provvedimento la cui approvazione si rende necessaria, in tempi brevi, per garantire il rigetto di impegni assunti in sede internazionale dallo Stato italiano.

Il sottosegretario BRUTTI si associa a questa richiesta.

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato che è stato già fissato un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 13 giugno, il senatore SCHIFANI segnala che la sua parte politica ha, da tempo, manifestato un atteggiamento di principio contrario alla discussione dei disegni di legge in sede deliberante. Nel chiedere quindi che non si inizi nella seduta odierna la discussione del disegno di legge, preannuncia che entro la mattina di martedì 13 farà conoscere l'avviso del suo Gruppo sul mantenimento della sede deliberante per l'esame del provvedimento in titolo, assicurando comunque la più ampia disponibilità a garantire una rapida definizione del suo *iter*.

Si associa a queste considerazioni il senatore MAGNALBÒ, mentre il senatore PARDINI ritiene comunque opportuno iniziare, quanto prima, anche nella seduta odierna, la discussione generale.

Il presidente VILLONE, alla luce delle posizioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che l'esame del provvedimento potrà iniziare nella seduta pomeridiana di martedì 13, giugno, una volta acquisito l'orientamento dei Gruppi in ordine al mantenimento in sede deliberante del disegno di legge.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il sottosegretario CANANZI illustra le riformulazioni di alcuni degli emendamenti presentati dal Governo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 luglio 1999.

L'emendamento 1.100 (nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, è stato formulato accogliendo i rilievi contenuti nel parere della Commissione giustizia e sopprimendo ogni riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto all'emendamento 2.100 (nuovo testo), questa formulazione contiene una puntuale elencazione dei casi in cui può essere adottato il provvedimento di trasferimento d'ufficio del dipendente rinviato a giudizio. Nonostante alcune proposte formulate nel corso del dibattito svoltosi in seno alla Commissione giustizia sull'emendamento 2.100, non si è peraltro ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione della norma ad ulteriori fattispecie delittuose. L'emendamento prevede inoltre la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di procedere, in base a valutazioni di opportunità che tengano altresì conto delle esigenze organizzative, al trasferimento di sede o al conferimento di un incarico diverso al dipendente. Viene disciplinata altresì l'ipotesi in cui, per oggettivi motivi di organizzazione, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, prevedendosi in tali casi la possibilità del collocamento del dipendente in aspettativa o in disponibilità. Si prevede infine la possibilità che l'amministrazione non dia corso al rientro del dipendente prosciolto qualora ciò risulti, con obiettive e motivate ragioni, di pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio, accedendo in ciò ad una richiesta avanzata nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione giustizia.

Quanto all'emendamento 3.100 (nuovo testo), questo mira ad eliminare il riferimento, ritenuto non corretto, alla sospensione dei pubblici dipendenti in caso di condanna «in primo grado». Questo riferimento non avrebbe consentito infatti di escludere dalla sfera di applicazione della norma i casi in cui, pur essendovi stata condanna di primo grado, vi sia proscioglimento in primo grado. L'emendamento pertanto contiene un riferimento a tutte le sentenze di «condanna» anche non definitiva.

Venendo infine a considerare l'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), si tratta di una riformulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che tiene conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993, circoscrivendo quindi l'ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro alle sole fattispecie delittuose considerate di particolare gravità. Quanto all'emendamento 4.100 (nuovo testo), si tratta di una semplice riscrittura formale.

Il senatore MAGNALBÒ chiede quindi chiarimenti sulla riformulazione proposta del comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo; richiesta alla quale il sottosegretario CANANZI si riserva di fornire una più articolata risposta in una successiva seduta.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di mercoledì 14 giugno il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati – e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore ELIA, secondo il quale l'obiettivo della riforma elettorale deve essere quello di garantire comunque un assetto bipolare del sistema che, seppur non è da considerare un valore in sé come ha affermato il senatore Scognamiglio Pasini, deve essere comunque ritenuto un bene importante per la funzionalità delle istituzioni la quale viene danneggiata da un'eccessiva frantumazione del panorama politico.

L'esito dei *referendum* del 1999 e di quest'anno rendono certo la situazione più complessa. In proposito, crede peraltro che si sia forse eccessivamente enfatizzato il risultato dell'ultima consultazione referendaria, alla quale, non essendo stato raggiunto il *quorum* di validità, non può essere attribuito un valore giuridico, ma piuttosto un effetto politico, che si risolve, in primo luogo, in un rinnovato impegno del Parlamento che può, oggi, esaminare la questione elettorale con un maggiore margine di libertà rispetto al vincolo rappresentato dal quesito referendario e dallo stesso esito del *referendum* del 1993.

Appare chiaro che un assetto bipolare può essere garantito sia da un sistema maggioritario che da un sistema essenzialmente proporzionale. A

quest'ultimo proposito, peraltro, crede che solo un sistema proporzionale sul modello spagnolo, caratterizzato da una circoscritta definizione dell'ambito territoriale dei collegi, possa produrre un chiaro risultato bipolare. Al di fuori di questo modello appare assai difficile e comunque problematico garantire, con un sistema proporzionale, un esito bipolare delle consultazioni elettorali. In proposito, richiama l'attenzione sulle caratteristiche proprie del sistema politico italiano, che naturalmente tende alla frammentazione per motivi contingenti e per ragioni che risiedono nella storia delle formazioni politiche, connotata da un intrico di differenziazioni che rende difficile la formazione di stabili e coese coalizioni. Venendo quindi a considerare le proposte cui hanno fatto riferimento i rappresentanti del Polo ed in primo luogo il disegno di legge n. 3783 del senatore Tommasini (che sostanzialmente riproduce la proposta di legge n. 5573 degli onorevoli Tremonti e Urbani) ed il disegno di legge n. 3624, peraltro non ancora stampato né assegnato, crede che ne debbano essere con precisione sciolte, da parte dei presentatori, alcune ambiguità. Segnatamente quella che appare una oscura combinazione tra il principio uninominale e un meccanismo proporzionale, che differenzia questi due disegni di legge dal modello tedesco cui pure si fa riferimento.

Nel sistema tedesco, come è noto, metà dei deputati sono eletti in altrettanti collegi uninominali con un sistema maggioritario secco. L'altra metà dei seggi sono assegnati sulla base di una competizione proporzionale fra liste concorrenti. La composizione finale del *Bundestag* è determinata sulla base dei risultati ottenuti dalle singole forze politiche nella competizione proporzionale, e a tal fine, qualora un partito ottenga nei collegi uninominali un numero maggiore di seggi di quanti ne sono attribuiti in base alla ripartizione proporzionale, per garantire comunque un risultato proporzionale, si prevede la possibilità dell'aumento del numero dei seggi della Camera; un istituto quest'ultimo di cui si è fatto un uso limitato. Nei due citati disegni di legge, non potendosi per un vincolo costituzionale aumentare il numero dei deputati, sembra che si preveda una sorta di revoca dell'attribuzione degli eventuali seggi uninominali eccedenti il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista sulla base della ripartizione proporzionale. Un meccanismo questo non chiaramente definito nei citati disegni di legge e che propone comunque un sistema fondamentalmente diverso, per questo aspetto, dal richiamato modello tedesco.

Quanto al sistema ipotizzato dal senatore Manzella nella seduta di ieri, esso sembra rovesciare radicalmente la logica sottesa alla legge elettorale vigente che è frutto dell'esito della consultazione referendaria del 1993. In proposito rileva che una così libera interpretazione della nuova situazione venutasi a creare dopo l'ultima tornata referendaria potrebbe dare adito, anche all'estero, ad un'impressione di eccessiva labilità del legislatore italiano. Peraltro osserva che nel caso del sistema attualmente previsto per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali - modello cui il sistema proposto dal senatore Manzella sembra ispirarsi - nonché di quello per l'elezione dei sindaci e dei comuni di maggiori dimensioni, l'e-

lemento che permette la coesione delle coalizioni è l'elezione del vertice dell'esecutivo, cui è strettamente connessa l'attribuzione di un premio di maggioranza nella composizione degli organi rappresentativi. Un sistema questo che non può essere facilmente riproposto a livello nazionale, ove al più si potrebbe prevedere l'indicazione del *premier* che è invece, a suo avviso, un istituto non sufficientemente capace di garantire la coesione delle coalizioni. Ritiene inoltre che con un sistema siffatto potrebbero prodursi gli inconvenienti segnalati dal senatore Pastore – propri del sistema elettorale del Senato vigente fino al 1993 – di collegi privi di rappresentanti e di collegi invece troppo rappresentati. A questo complesso di problemi si aggiunge a suo avviso la possibilità che un tale sistema incentivi l'astensionismo, non trovandosi gli elettori immediatamente rappresentati dal candidato eletto nel singolo collegio, ma da candidati eletti, sempre nei collegi, sulla base di complessi meccanismi fondati sul calcolo di percentuali.

Occorre dunque a suo avviso cercare di individuare un modello che contemperì le varie esigenze emerse, tenendo conto dei vincoli che discendono dalla consultazione referendaria del 1993. In proposito crede che utilmente si possa ragionare attorno al sistema tedesco, senza il vincolo di un esito totalmente proporzionale della consultazione, ma prevedendo l'attribuzione effettiva di metà di seggi con un metodo maggioritario – in collegi uninominali – e dell'altra metà con un sistema proporzionale. A quest'ultimo proposito richiama l'attenzione sul meccanismo dello scorporo che ha l'effetto di proporzionalizzare la consultazione elettorale, la cui revisione dunque deve essere valutata con attenzione. Un simile sistema imporrebbe una revisione dei collegi che, a suo avviso, sarebbe possibile realizzare in tempi brevi, anche grazie all'opera dell'apposita Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, come avvenne nel 1993.

In conclusione, venendo a considerare le questioni poste dal presidente relatore, sulle quali si riserva di intervenire nuovamente in un momento successivo, ritiene che le oggettive difficoltà, che impediscono una riproduzione nel nostro paese del sistema oggi vigente in Germania, dovrebbero condurre all'elaborazione di un sistema propriamente misto. Quanto al premio di coalizione occorre valutare se non sia sufficiente a garantire la stabilità l'esito della competizione nei collegi uninominali. Circa la clausola di sbarramento ritiene opportuno elevarla al cinque per cento. Quanto all'indicazione del *premier*, ritiene che questa possa essere introdotta anche con una legge ordinaria, mentre dichiara di condividere le preoccupazioni circa le misure da adottare per garantire un esito omogeneo della competizione elettorale nelle due Assemblee.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, in replica a una questione sollevata dal senatore Scognamiglio Pasini nel corso della seduta precedente, rammenta che nel 1993 la nuova legge elettorale fu approvata all'inizio del mese di agosto e il decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali fu emanato a fine anno: in pochi mesi, una parte dei quali dedicati alle consultazioni previste dalla legge, fu dunque compiuta l'in-

tera operazione; ciò dimostra che è tecnicamente possibile approvare una nuova legge elettorale e realizzare immediatamente dopo la rideterminazione dei collegi che eventualmente si dovesse rendere necessaria.

Quanto a una nuova proposta di riforma elettorale da parte delle forze politiche di maggioranza, su cui vi è stata una sollecitazione da parte del senatore La Loggia, preannuncia che nei prossimi giorni potrebbe essere elaborato un testo ispirato al sistema elettorale tedesco, con gli adattamenti opportuni per assicurare la stabilità di Governo e per tenere conto dell'equilibrio italiano tra partiti e coalizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone che venga inserito all'ordine del giorno della Commissione, sin dalle sedute della prossima settimana, l'esame del disegno di legge n. 4393 recante norme per garantire il diritto di voto ai disabili.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole "di assoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"».

1.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può

procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383"».

2.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.»

3.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».

3.0.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di

responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

591^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente PINTO avverte che la Sottocommissione pareri è stata convocata a conclusione della seduta antimeridiana della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE**(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura**(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria**(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base, accantonati nell'ultima seduta.

Il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.100 (Nuovo testo).

Dopo che il senatore PREIONI ha annunciato su di esso il voto contrario l'emendamento 3.100 (Nuovo testo) viene posto ai voti ed approvato.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6.

L'emendamento 3.5 viene ritirato.

Il relatore FASSONE modifica l'emendamento 3.7 sostituendo le parole «per destinazione a taluno degli organismi di cui al comma 1» con le altre «per chiamata alle funzioni di cui al comma 1».

In merito a questa proposta, nonché all'emendamento 3.8, il relatore sottolinea la necessità di prevedere una forma di raccordo fra le previsioni dell'articolo 3 e quelle attualmente vigenti alla stregua delle quali il magistrato chiamato a svolgere funzioni non giudiziarie viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Il senatore Antonino CARUSO, pur comprendendo la necessità di raccordo normativo cui ha fatto riferimento il relatore, giudica non sufficientemente chiara la formulazione dell'emendamento 3.7.

Il senatore RUSSO prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 3.7.

Il sottosegretario MAGGI giudica preferibile la formulazione dell'emendamento 3.8, atteso che quella dell'emendamento 3.7 potrebbe ingenerare l'erroneo convincimento dell'abrogazione dell'istituto del collocamento fuori ruolo.

Il relatore FASSONE, accogliendo i suggerimenti del senatore Russo, modifica l'emendamento 3.7 riformulandolo nell'emendamento 3.7 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.7 (Nuovo testo).

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.7 (Nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 (Nuovo testo) è approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.8.

In merito agli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 il relatore FASSONE fa presente come tali proposte emendative dovrebbero a suo avviso considerarsi estranee all'oggetto del disegno di legge in quanto i profili ad essi sottesi sono già presi in considerazione nell'Atto Camera 5115, dovendosi poi sottolineare che la 6^a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 4336, si sta orientando – sulla materia – in una direzione che appare incompatibile con quella degli emendamenti in questione.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 3.9 e 3.10 e dichiara poi improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 3.11. L'emendamento 3.12 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice.

Con il voto contrario del senatore PREIONI viene posto ai voti ed approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 4.2, 4.3 nonché l'emendamento 4.5, sottolineando come quest'ultimo sia connesso con l'emendamento 6.3.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 4.4.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 4.6 sottolineando come tale proposta emendativa non solo non implichi alcun onere di spesa aggiuntivo, ma come la stessa comporti un risparmio per l'erario. Infatti, anche se nel disegno di legge n. 4563 non si fa alcun riferimento alla problematica dell'indennità di missione, è a suo avviso indubbio che, raffrontando le disposizioni del disegno di legge n. 4563 con quelle vigenti concernenti la corresponsione del trattamento di missione, i magistrati distrettuali effettivamente chiamati alla sostituzione di altri magistrati beneficerebbero normalmente di tale trattamento ai sensi della legge n. 836 del 1973 e successive modificazioni. Va peraltro sottolineato che nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge n. 4563 non si fa menzione di tali oneri aggiuntivi. Il capoverso 5-ter dell'emendamento 4.6, prevedendo che nelle ipotesi di sostituzione di durata superiore ai trenta giorni al magistrato distrettuale, dopo il trentesimo giorno, venga corrisposto non più il trattamento di missione ma una diaria forfetizzata pari a un trentesimo dell'indennità giudiziaria per ogni giorno, determina conseguentemente il risparmio di spesa, cui prima si accennava, che, a sua volta, consente di compensare gli oneri connessi con le previsioni contenute nel capoverso 5-*quater* dell'emendamento 4.6 e nel capoverso 4 dell'articolo 14-*bis* introdotto dall'emendamento 14.0.1.

Il presidente PINTO avverte che sull'emendamento 4.6 testé illustrato è stato richiesto anche il parere della 5^a Commissione e che tale parere non è ancora pervenuto.

Il senatore Antonino CARUSO riprendendo la parola ritiene incongruo tale modo di procedere, considerato che l'esigenza ventilata dal Presidente di attendere i prescritti pareri rallenta l'andamento della discussione rendendo sostanzialmente inutile avviare il dibattito sugli emendamenti. Chiede altresì se la 5^a Commissione si sia espressa sul disegno di legge n. 4563 nel suo complesso.

Il presidente PINTO informa che il parere della 5^a Commissione sul provvedimento non è ancora pervenuto.

Il senatore CENTARO chiede chiarimenti sull'emendamento 4.3, ritenendo che il venir meno della previsione contenuta nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 potrebbe comportare problemi applicativi.

Il relatore FASSONE, nel ricordare che la disposizione generale sull'applicazione dei magistrati di cui all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario già prevede che i magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello, senza acquisire le funzioni stesse, ribadisce l'opportunità dell'approvazione del suo emendamento 4.3 in quanto appare illogico che un magistrato distrettuale, che ha la qualifica di magistrato di corte d'appello e sostituisce in concreto un magistrato che esercita funzioni d'appello, sia considerato comunque come un magistrato che esercita funzioni di tribunale, mentre lo stesso magistrato, applicato ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame, e quindi nei termini di cui all'articolo 110 predetto, per svolgere funzioni d'appello verrebbe naturalmente considerato come un magistrato che svolge funzioni d'appello.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO D'ACQUISTO DI BENI N.4067 STIPULATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il senatore Antonino CARUSO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-03516 assegnata alla Commissione il 1° marzo 2000 e già da lui sollecitata, essendo ampiamente decorsi i termini entro i quali essa avrebbe dovuto essere posta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento. Prende atto il Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

592^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana odierna. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4563, assunto come testo base.

Il presidente PINTO, accogliendo una richiesta del senatore Antonino CARUSO, in merito all'opportunità di attendere il parere della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 4563 e, in particolare, sull'emendamento 4.6, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore FASSONE illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, sottolineando come entrambi siano diretti ad ampliare i casi di assenza dall'ufficio, ricorrendo i quali è possibile disporre la sostituzione del magistrato assente con un magistrato distrettuale.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 5.3, ricordando come tale proposta emendativa sia connessa con l'emendamento 1.1 – già respinto dalla Commissione – e osservando come essa sia volta a prevedere l'esonero completo dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali per i membri effettivi dei consigli giudiziari e a stabilire correlativamente che tale esenzione costituisce uno dei casi di assenza dall'ufficio che consentono l'impiego dei magistrati distrettuali. Preannuncia poi il voto contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, sottolineando che – diversamente dall'impostazione da lui seguita con la presentazione, insieme all'emendamento 5.3, anche dell'emendamento 1.1 che avrebbe consentito di incrementare la quota di magistrati da impiegare in qualità di magistrati distrettuali riducendo quella da destinare alla trattazione delle controversie in materia di lavoro – le proposte emendative presentate dal relatore non tengono conto delle conseguenze che esse potranno avere circa la distribuzione e l'impiego dei magistrati distrettuali nei diversi uffici giudiziari.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 5.4, sottolineando – tra l'altro – come quella che intende sopprimere sia una disposizione, a suo avviso, superflua. Comunque, anche qualora si ritenesse che la soppressione del comma 2 dell'articolo 5 permetta l'impiego dei magistrati distrettuali anche in sostituzione dei magistrati con funzioni direttive o semidirettive, tale eventualità non dovrebbe essere valutata negativamente.

Il senatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4, osservando, con riferimento al primo, che non appare condivisibile la proposta di un esonero totale dalle funzioni giudiziarie a favore dei magistrati membri dei consigli giudiziari, in considerazione del fatto che l'attività da essi svolta, in linea di massima, permette di continuare a svolgere le predette funzioni, anche se eventualmente in misura leggermente ridotta. In merito all'emendamento 5.4 rileva come la previsione del comma 2 dell'articolo 5 sia opportuna in quanto evita dubbi interpretativi, e sottolinea inoltre nel merito che la sostituzione con un magistrato distrettuale di magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive appare inopportuna, in quanto l'esercizio di tali funzioni non solo richiede un'attitudine specifica, ma presuppone anche una conoscenza effettiva della struttura in cui si opera.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 come emendato.

Si passa all'articolo 6 e ai relativi emendamenti.

Il relatore FASSONE illustra l'emendamento 6.1 – di contenuto identico all'emendamento 6.2 – con il quale si dispone che la sostituzione del magistrato assente con un magistrato distrettuale venga effettuata non già dal consiglio giudiziario, ma dal presidente della corte d'appello, acquisito il parere del consiglio giudiziario medesimo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, il relatore, ricordato che esso si collega all'emendamento 4.5, già accantonato unitamente agli altri emendamenti all'articolo 4, evidenzia che tale proposta emendativa, certamente suscettibile di ulteriori perfezionamenti, intende consentire la destinazione dei magistrati distrettuali alla sostituzione nell'ambito sia delle funzioni giudicanti sia delle funzioni requirenti, se vi sia un'esigenza determinata dalla carenza di magistrati destinati prioritariamente all'una o all'altra funzione.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.4, che mira a non penalizzare i processi penali in corso presi in carico dal magistrato distrettuale e che verrebbero da lui abbandonati al momento del ritorno del magistrato sostituito.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2.

Sull'emendamento 6.4 prospetta una possibile riformulazione che tiene conto del fatto che la prosecuzione del magistrato distrettuale sostituito nello svolgimento dei processi penali nei quali abbia iniziato a svolgere le proprie funzioni potrebbe non riconnettersi necessariamente a fattispecie di particolare complessità, tali da giustificare – in assoluto – l'imposizione di rimanere fino alla conclusione del processo nel relativo grado del giudizio.

Il presidente PINTO e il senatore RUSSO in brevi interventi esprimono l'avviso che l'esigenza con cui l'emendamento 6.4 intende confrontarsi riguarda prevalentemente la funzione giudicante nel processo penale.

Il senatore FOLLIERI, oltre a condividere la prospettazione dei precedenti intervenuti, per quanto attiene all'applicabilità alla funzione giudicante, ritiene opportuno che la permanenza del sostituto possa essere disposta dal presidente della corte di appello sulla base di una valutazione discrezionale dello stesso.

Il senatore SENESE, dopo aver ricordato che il principio costituzionale del giudice naturale impone che non vi siano soggetti da cui discrezionalmente debba dipendere la composizione del giudice, invita la Com-

missione a considerare attentamente tale principio in correlazione con le modifiche che si intenderebbero apportare all'emendamento 6.4.

Il sottosegretario MAGGI teme che l'introduzione di specifiche disposizioni in merito alla permanenza del sostituto *quoad processum* siano suscettibili di prestare il fianco a qualche problema di costituzionalità e ritiene preferibile affidarsi, in materia, ai principi generali. Conclude, quindi esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore MELONI, intervenendo in merito all'emendamento 6.3 ne condivide il comma 1-*bis*, mentre preannunzia contrarietà al comma 1-*ter*. Per quanto riguarda poi l'emendamento 6.4, anche nella prospettata riformulazione, esprime la preoccupazione che, poiché le disposizioni in questione non si estenderebbero al processo civile, potrebbero verificarsi situazioni analoghe a quelle prese in considerazione senza che, tuttavia, possa a queste essere estesa la proposta disciplina.

Intervenendo nuovamente, il senatore RUSSO ritiene opportuno disciplinare la situazione determinata dall'esigenza di un eventuale prolungamento della presenza del sostituto, anche se al solo fine di portare a compimento il processo iniziato. Non è, poi, contrario a inserire previsioni che riguardano il processo civile, qualora fossero realmente necessarie alla luce della legislazione vigente.

Il senatore CENTARO ritiene che i meccanismi del processo civile già adesso consentono di depositare in un momento successivo la sentenza una volta che la causa viene assunta in decisione.

Seguono ulteriori interventi del senatore RUSSO, del senatore FASSONE e del senatore Antonino CARUSO, che si riserva di approfondire ulteriormente se sia effettivamente superfluo introdurre disposizioni relative al processo civile nella materia considerata.

Anche alla luce di ulteriori suggerimenti del relatore FASSONE, il senatore CENTARO riformula l'emendamento 6.4 nell'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione.

Il relatore FASSONE ritira, poi, l'emendamento 6.3 e, conseguentemente, l'emendamento 4.5.

Si passa alla votazione.

Il senatore MILIO dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.1.

Posto in votazione, l'emendamento 6.1 – di contenuto identico all'emendamento 6.2 – risulta approvato.

Il senatore FOLLIERI preannunzia il voto contrario sull'emendamento 6.4 (Nuovo testo) in quanto non condivide il ritenere atto dovuto la decisione del presidente della corte d'appello in merito alla permanenza del magistrato distrettuale al fine di terminare il processo in corso anche dopo il ritorno del sostituito.

Il presidente PINTO, pur ritenendo preferibile il testo proposto con l'emendamento 6.4 (Nuovo testo), anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Senese, ritiene si debba tener conto della eventualità, molto realistica, che il magistrato distrettuale non sia chiamato a svolgere le proprie funzioni solo in ragione di processi complessi che necessitano di tempi lunghi, potendo anche occuparsi di processi per reati di minore entità e in questo caso la discrezionalità della decisione di mantenere o meno la permanenza *quoad processum* potrebbe avere una sua razionale giustificazione.

Il senatore FOLLIERI, con il consenso della Commissione, presenta allora il subemendamento 6.4/1 che mira a introdurre tale discrezionalità.

Il senatore SENESE preannunzia il proprio voto contrario sul subemendamento 6.4/1.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole.

Segue un intervento del senatore RUSSO che fa rilevare come – comunque – i magistrati distrettuali opererebbero all'interno del distretto e ciò renderebbe meno gravosa l'esigenza di seguire contemporaneamente più processi che avrebbero, comunque, una collocazione geografica contigua.

Il senatore MELONI ritiene preferibile tornare al testo iniziale dell'emendamento 6.4.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie*). – 1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti cento posti di magistrati di merito o di legittimità, con esclusione degli uditori giudiziari, da destinare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, presso i sottoindicati organismi:

- a) Ministero della giustizia;
- b) Consiglio superiore della magistratura;
- c) Corte costituzionale.

2. Cessata la destinazione presso gli organismi di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze».

3.1

GRECO

Al comma 1, sostituire la parte dalle parole: «di seguito indicati» fino alla fine con le altre: «e nella misura massima di seguito indicati»:

- a) 50 presso il Ministero della giustizia;
- b) 20 presso il Consiglio superiore della magistratura;
- c) 20 presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia;
- d) 110 presso la Corte costituzionale e altri organi costituzionali, commissioni parlamentari di inchiesta, amministrazioni pubbliche, organismi imparziali di garanzia, organismi comunitari, internazionali o sovranazionali».

3.2

CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «duecento posti», con le altre: «cento posti».

3.3

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «duecento posti», con le altre: «centocinquanta posti».

3.4

CALLEGARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. In ogni caso il numero dei magistrati destinati al Ministero della giustizia, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale ed al competente Consiglio non può superare complessivamente le trenta unità per il predetto ministero, le cinque unità per la Presidenza della Repubblica, le venti unità per la Corte costituzionale, le dieci unità per il Consiglio superiore della magistratura e le tre unità per ciascuno degli altri Consigli di cui all'articolo 1, comma 2».

3.5

PERA

Al comma 2, sostituire la parola: «riassorbibile» con le altre: «che deve essere riassorbito».

3.6

CARUSO, BUCCIERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando disposizioni di legge prevedono il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per destinazione a taluno degli organismi di cui al comma 1, la relativa disciplina si intende riferita alle situazioni considerate dal presente articolo».

3.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui in base alle disposizioni di legge previgenti è previsto il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per chiamata alle funzioni di cui al comma 1 si applica la disciplina del presente articolo».

3.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La destinazione a funzioni non giudiziarie ai sensi del presente articolo è equiparata ad ogni effetto al collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni».

3.8

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono assumere alcun nuovo incarico presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali e, se componenti di Commissione tributaria, cessano dal loro incarico il 31 dicembre 2001».

3.9

CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono assumere alcun nuovo incarico presso le commissioni tributarie provinciali o regionali e, se componenti di commissione tributaria, cessano dal loro incarico presso gli anzidetti organi di giurisdizione speciale il 31 dicembre 2001».

3.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai magistrati ordinari in servizio, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono essere conferiti nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

3.11

PREIONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono essere nominati componenti delle commissioni tributarie provinciali o regionali.

2-ter. I magistrati ordinari in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali conservano il loro incarico presso gli anzidetti organi di giurisdizione fino al 31 dicembre 2002. Trascorsa tale data essi sono dichiarati decaduti dall'incarico e nei loro confronti ha effetto la norma di cui al precedente comma».

3.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «da destinare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge» fino alla fine del comma con le altre: «chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni in legge» e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Cessata la destinazione presso gli organismi» con le altre: «Cessato l'esercizio delle funzioni» nonchè sostituire la parola: «riassorbibile» con le altre: «che deve essere riassorbito».

3.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere il capo II.

4.1

GRECO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed equiparati».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di Tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrato di Tribunale».

4.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere l'ultima frase da: «Le funzioni» a: «di appello».

4.4

CALLEGARO

Sopprimere il comma 4.

4.5

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al magistrato distrettuale effettivamente chiamato alla sostituzione si applica, durante il relativo periodo e salvo quanto previsto nel comma seguente, il trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

5-ter. In caso di sostituzione di durata superiore ai trenta giorni spetta al magistrato distrettuale, dopo il trentesimo giorno, una diaria forfettizzata pari a un trentesimo dell'indennità giudiziaria per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva sostituzione.

5-quater. In caso di sostituzione di magistrato che espleta turno di reperibilità, spettano al magistrato distrettuale le indennità di reperibilità festiva previste per gli impiegati dello Stato».

4.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o maternità» aggiungere le altre: «ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, quale modificato dalla presente legge».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esenzione totale dell'esercizio delle funzioni per i membri effettivi dei Consigli giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.» e, conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. - (Modifiche all'ordinamento giudiziario). – 1. All'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I membri effettivi di cui al comma 1 sono esonerati dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali".».

5.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

5.4

GRECO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «il consiglio giudiziario» con le altre: «il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario.».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il consiglio giudiziario» con le altre: «il Presidente della Corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario.».

6.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, i magistrati distrettuali sono distinti in magistrati destinati alla sostituzione di magistrati che esercitano funzioni giudicanti e alla sostituzione di magistrati che esercitano funzioni requirenti.

1-ter. In caso di carenza di magistrati distrettuali destinati alla sostituzione nell'ambito di una funzione possono essere designati, con provvedimento motivato, magistrati destinati all'altra funzione».

6.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I magistrati distrettuali devono comunque esercitare le funzioni penali fino alla conclusione del processo nel relativo grado del giudizio».

6.4

CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando il magistrato sostituito ha ripreso servizio il Presidente della Corte d'Appello dispone che il magistrato distrettuale rimanga applicato all'ufficio per portare a compimento i dibattimenti e le udienze preliminari dei quali abbia iniziato la celebrazione».

6.4 (Nuovo testo)

CENTARO

All'emendamento 6.4 (Nuovo testo), al capoverso 2-bis, sostituire la parola: «dispone» con le altre: «può disporre».

6.4 (Nuovo testo)/1

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento dello stato giuridico dei magistrati in servizio)

1. Ai magistrati ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che in epoca precedente all'ingresso nel ruolo della magistratura, abbiano maturato cinque anni di effettivo esercizio della professione forense ovvero svolto, per pari tempo, funzioni di pubblico impie-

gato per le quali era richiesta la laurea in giurisprudenza, è riconosciuto tale periodo ai fini retributivi, previdenziali e di carriera.

2. I magistrati che, ai sensi del comma 1, ottengono una progressione di grado, prendono posto, nell'ordine di graduatoria costituita dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario e, nel caso di accesso con medesimo decreto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità subito dopo l'ultimo dei magistrati di quel grado anche in sovrannumero.

3. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

4. Ai magistrati che espletano turni di reperibilità, spettano le indennità di reperibilità previste per gli impiegati dello Stato».

14.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

297^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il ministro degli affari esteri Dini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione allo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle priorità della politica estera**

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al Ministro degli affari esteri, osserva che le sue comunicazioni si svolgono pochi giorni prima del Consiglio europeo di Feira, con cui terminerà il semestre di presidenza portoghese dell'Unione Europea, nonché a un mese dall'inizio della presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

Il ministro DINI premette che le due linee-guida fondamentali della politica estera restano l'integrazione politica ed economica dell'Europa e il rafforzamento della solidarietà atlantica. Nella continuità con tali scelte di fondo, il Governo intende affrontare la situazione di grande instabilità nell'Europa sud-orientale e nel Mediterraneo, in cui l'Italia è particolar-

mente esposta ai flussi di immigrazione clandestina e ai contraccolpi dei conflitti etnico-religiosi.

Nell'esercizio della presidenza di turno del Consiglio d'Europa, il Governo farà costante riferimento ai valori di libertà, di giustizia e di tolleranza su cui si fonda la civiltà europea. Nel contempo procedono i negoziati volti al consolidamento dell'Unione Europea, che si svolgono, da un lato, nella Conferenza Intergovernativa per la riforma delle istituzioni e, dall'altro, nella commissione incaricata di elaborare la Carta dei diritti fondamentali europei. Con tale Carta, che per l'Italia non dovrà avere un'impostazione meramente declaratoria, si mira a «costituzionalizzare» i principi fondamentali sui quali si basa la cittadinanza europea, dando loro un valore giuridico.

Il rafforzamento delle istituzioni per l'Italia non si dovrà limitare alle questioni irrisolte dal trattato di Amsterdam, ma dovrà investire il tema della cooperazione rafforzata, che il Governo non intende come una semplice collaborazione tra Stati, ma piuttosto come integrazione rafforzata tra un certo numero di Stati membri. Si tratta cioè di consentire a quelli che ne hanno la capacità e la volontà politica di avanzare più rapidamente di altri sulla via dell'integrazione. Si richiede pertanto di modificare il trattato di Amsterdam, dando la possibilità a una minoranza di Stati membri di intraprendere iniziative autorizzate dal Consiglio, a maggioranza qualificata, ed estendendo il meccanismo delle cooperazioni rafforzate anche al settore della sicurezza e della difesa.

Con riferimento al disegno federale che il Ministro degli esteri tedesco Fischer ritiene di poter perseguire facendo leva sulle cooperazioni rafforzate, il ministro Dini ribadisce che anche il Governo italiano si ispira a una prospettiva di tipo federale, pur nella consapevolezza che l'integrazione europea procede pragmaticamente, sulla base di interessi comuni da tutelare. Nel campo della sicurezza, venuta a cadere dopo il 1989 la tradizionale concezione basata quasi esclusivamente sulla difesa collettiva, gli Stati dell'Europa Occidentale hanno progressivamente capito che era necessario sviluppare un nuovo concetto strategico fondato più sulla cooperazione che sul confronto tra le potenze: si è fatta così strada, soprattutto a partire dai Consigli europei di Colonia e di Helsinki, l'idea di una difesa comune europea che non si contrappone, ma si integra con l'Alleanza Atlantica.

Nel recente Consiglio Atlantico svoltosi a Firenze, è stata riconosciuta l'identità europea nel campo della sicurezza, nonché la necessità di creare meccanismi di consultazione permanente e di definire le modalità per disporre di risorse della NATO in operazioni a guida europea.

La crisi nei Balcani ha contribuito a far nascere la consapevolezza delle lacune nelle capacità militari dell'Europa, sia a livello nazionale che in senso collettivo. I paesi dell'Europa occidentale, pur disponendo di forze armate numericamente cospicue, non sono stati in grado di mobilitare i mezzi necessari per intervenire efficacemente nei territori dell'ex Jugoslavia. È così maturata la convinzione che una politica estera e di sicurezza comune, per essere credibile, deve essere integrata dalla possibi-

lità del ricorso all'uso della forza ove gli interessi vitali dell'Unione dovessero essere seriamente minacciati. Per quel che riguarda l'Italia, la presenza nei Balcani con molteplici strumenti militari e civili corrisponde anche alla difesa dei suoi interessi nazionali, oltre che alla volontà di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali che, in quell'area geografica, sono seriamente minacciati. Il Patto di Stabilità per i Balcani e l'Iniziativa adriatica, nella prospettiva della politica estera italiana, hanno l'orizzonte ultimo di avvicinare all'Europa occidentale i paesi dell'area sud-orientale. Non vi potrà essere infatti una concreta prospettiva di stabilità e di sviluppo, se tutti i paesi dell'area non saranno inclusi in un comune quadro di convivenza e collaborazione. Per questa ragione il Governo esprime soddisfazione per l'evoluzione della Croazia verso una compiuta democratizzazione, nonché per i promettenti sviluppi che si registrano in Albania, ed auspica che anche in Serbia prevalgano le spinte verso un cambiamento in senso democratico.

Il ministro Dini ricorda poi l'impegno del Governo per contribuire a una soluzione politica del conflitto tra l'Etiopia e l'Eritrea, appoggiando la mediazione dell'Organizzazione per l'Unità Africana, anche mediante la partecipazione diretta del sottosegretario Serri, nella sua veste di rappresentante dell'Unione Europea, ai negoziati in corso ad Algeri. In questi ultimi mesi l'Italia ha dato anche un contributo fattivo all'avvio di negoziati diretti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, recentemente iniziati a Roma. Ricorda a tal riguardo che, dopo la decisione di stabilire relazioni diplomatiche con quel paese asiatico, egli si è recato in missione a Pyongyang alla fine di marzo, rispondendo ad una richiesta delle autorità sudcoreane caldeggiata dal governo di Washington. Ciò ha favorito l'avvio di un dialogo che potrebbe portare a sviluppi significativi nel campo della non proliferazione nucleare e nel rispetto dei diritti umani.

Infine il ministro Dini si sofferma sulla presenza dell'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, ricordando la partecipazione alle missioni di ristabilimento della pace e il ruolo attivo che il Governo continua a svolgere nel dibattito sulla riforma dell'ONU. In tale contesto, al fine di poter svolgere un ruolo ancora più incisivo in un quadro internazionale così complesso, l'Italia ha presentato la propria candidatura al Consiglio di Sicurezza nel biennio 2001-2002.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORRAO dà atto al Ministro del grande impegno profuso dall'Italia in seno all'Unione Europea e nella crisi dei Balcani, ma sollecita una maggiore attenzione ai problemi del Mediterraneo. A tal proposito fa presente che una delegazione della Commissione, di cui ha fatto parte, si è recentemente recata in missione in Tunisia e Marocco, riscontrando una diffusa aspettativa per una maggiore presenza politica ed economica dell'Italia. In particolare, le autorità tunisine desiderano un'intensificazione della cooperazione per lo sviluppo dell'agricoltura e la lotta alla desertificazione; lamentano poi una certa incomprendenza da parte eu-

ropea sulla questione dei diritti umani, come dimostra il dibattito svoltosi in questi giorni al Parlamento europeo.

Dalla visita in Marocco è emersa invece l'urgenza di rafforzare le risorse a disposizione dell'ambasciata e dei consolati, nonché di incrementare in ogni campo la presenza italiana, dal settore culturale alla cooperazione.

Il senatore PIANETTA si associa alle considerazioni del senatore Corrao, rilevando che nel corso della missione, cui egli stesso ha partecipato, è stata espressa dagli interlocutori tunisini e marocchini una profonda delusione verso l'Europa, che non ha saputo mantenere vive le aspettative suscitate con la Conferenza di Barcellona. In tale contesto ci si attende dall'Italia una vigorosa iniziativa politica per indurre l'Unione Europea a rilanciare il partenariato euro-mediterraneo, che da alcuni anni langue, mentre procedono i negoziati per l'allargamento verso l'Europa centro-orientale.

Sottolinea poi l'opportunità di riprendere l'indagine conoscitiva sugli aiuti italiani all'Albania, da cui è emersa nello scorso anno una situazione di confusione istituzionale e di inadeguatezza degli strumenti. Occorre a questo punto una riflessione sull'intera politica italiana verso l'Albania, che porti a rafforzare la cooperazione economica, anche attraverso la creazione di *joint ventures*, e a gestire in modo razionale i flussi di immigrazione.

Il senatore VOLCIC, riferendosi alla visita dei giorni scorsi in Italia del Presidente della Federazione Russa Putin, domanda se i colloqui si siano limitati ad una messa a punto sulle prospettive di realizzazione di talune rilevanti iniziative imprenditoriali di comune interesse, o se invece vi sia stato spazio per considerazioni politiche di carattere più generale. In particolare, sarebbe opportuno verificare se sia stato prospettato da parte russa un impegno nel senso del riconoscimento agli investitori occidentali di un quadro di garanzie idonee a prevenire il ripetersi delle situazioni di dissesto finanziario determinatesi nel recente passato.

Per quanto riguarda l'iniziativa statunitense volta alla realizzazione di uno scudo spaziale a copertura territoriale limitata, chiede se vi sia sintonia fra le posizioni dei Governi francese e italiano.

Il senatore PORCARI esprime innanzitutto apprezzamento per l'impianto della relazione del ministro Dini, rilevando però come, ai fini della presenza internazionale dell'Italia, le prospettive dell'integrazione europea risultino a tutt'oggi meno rilevanti di questioni come il rapporto con gli USA e la Russia, e i riflessi dei rapporti fra le due superpotenze. Chiede inoltre quale sia la valutazione del Governo italiano sull'incontro recentemente avvenuto a Mosca fra il Presidente russo Putin e quello statunitense Clinton, rilevando come la sensazione prevalente, al di là dell'ottimismo di facciata, sia stata nel senso di un esito deludente, specie sul versante della difesa antimissilistica. Per quanto riguarda il tema della costruzione

di un'identità europea di sicurezza e difesa, domanda se l'Esecutivo non ritenga essenziale, per avviare il superamento della condizione di sostanziale subalternità verso il principale alleato, che sia promossa la progressiva convergenza fra i membri dell'UE nella ricerca e nella produzione degli armamenti.

Sottolinea poi l'opportunità di un rilancio dell'impegno per lo sviluppo delle relazioni con quei paesi nordafricani che sono da sempre legati da solida amicizia all'Italia, come la Tunisia e il Marocco.

Per quanto riguarda il settore balcanico, rileva come gli investitori italiani in Albania continuino a sentirsi non adeguatamente tutelati, e come più in generale il nostro paese stenti a vedersi riconoscere un ruolo commisurato all'apporto assicurato a quel paese.

Domanda infine se corrisponda alla realtà la sensazione che il sostegno del Governo all'iniziativa italiana per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU – forse per considerazioni di carattere tattico – sia andato affievolendosi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva innanzitutto come la rapidità dell'evoluzione del quadro internazionale – con il consolidarsi della situazione in Russia, la ripresa del processo di riforma delle istituzioni comunitarie e l'approssimarsi di una nuova fase per la politica estera statunitense – richieda un complessivo ripensamento della presenza internazionale dell'Italia.

Domanda poi quale sia ad avviso del ministro Dini l'interpretazione più corretta del controverso passaggio del recente discorso nel quale il Presidente degli USA Clinton ha inteso riferirsi allo sviluppo delle regioni dell'Europa e delle nazionalità.

Auspica infine che si faccia strada nel Governo la percezione dell'importanza, ai fini della politica estera del paese e del processo di integrazione europea, dello sviluppo di un moderno sistema di trasporti, rilevando come la realizzazione del programma dell'Alta velocità continui ad essere ostacolata da veti impropri.

Il senatore SERVELLO rileva che il contributo dell'Italia alla politica internazionale è ben modesto, non certo per i limiti del Ministro o della diplomazia italiana, ma perché la maggioranza è divisa e incapace di esprimere una coerente politica estera. Ciò influisce negativamente anche sulla partecipazione alle missioni militari di pace, che non è valorizzata come dovrebbe essere, anzi non può neppure contare sulla solidarietà di tutte le forze politiche che sostengono il Governo. Non c'è da meravigliarsi se, in tale contesto, la Farnesina deve limitarsi ad amministrare gli affari correnti, mentre i principali paesi europei perseguono i propri interessi nazionali nell'ambito di una strategia di largo respiro.

Sarebbe invece necessario favorire il dialogo con la nuova Russia di Putin, che può dare un contributo importante ai nuovi equilibri internazionali, mantenendo contemporaneamente l'ancoraggio insostituibile alla NATO, che peraltro con il nuovo concetto strategico si va configurando

come qualcosa di diverso dall'alleanza difensiva sorta con il trattato di Washington.

Sottolinea poi i ripetuti insuccessi della politica italiana nei Balcani, soprattutto in Albania, per la mancanza di obiettivi chiari e di politiche adeguate, nonché l'incapacità di svolgere un ruolo significativo nel Medioriente e in Africa, con particolare riguardo al Corno d'Africa cui l'Italia è legata per ragioni storiche e politiche. Il Governo avrebbe il dovere di aiutare l'Eritrea a salvaguardare la sua integrità territoriale e di riportare la tragedia somala all'attenzione della comunità internazionale, che ha praticamente abbandonato nove milioni di persone alla fame, alle malattie e al banditismo.

Il senatore ANDREOTTI prospetta l'opportunità di effettuare un confronto fra il Governo, i componenti delle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento e i membri italiani del Parlamento europeo sugli indirizzi della Conferenza intergovernativa in corso sulle ipotesi di riforma delle istituzioni dell'Unione Europea. Al riguardo, sottolinea come l'ipotizzato incontro possa assicurare un significativo contributo alla posizione negoziale dell'Italia, e rappresenti inoltre un'occasione per il coinvolgimento su tali tematiche di tutte le forze politiche, tanto più opportuno nell'eventualità che il futuro processo di ratifica coincida con un mutamento della composizione politica del Parlamento.

Il presidente MIGONE, con riferimento alla proposta testé avanzata dal senatore Andreotti, fa presente di aver già chiesto al Presidente del Senato di verificare la possibilità di effettuare un dibattito in vista del Consiglio Europeo di Feira previsto per il 19 e 20 giugno prossimi. In aggiunta alla prospettata discussione in Assemblea andrà inoltre considerata l'eventualità di effettuare riunioni informali sulle principali questioni oggetto dei negoziati.

Replica quindi ai senatori intervenuti il ministro DINI, osservando in primo luogo, in risposta a considerazioni avanzate dai senatori Corrao e Pianetta, come non sia in realtà percepibile una insoddisfazione dei Governi della Tunisia e del Marocco nei confronti della posizione dell'Italia sul piano dei rapporti bilaterali. Ciò che invece sembra potersi desumere, anche alla stregua dei colloqui intercorsi nella giornata di oggi con il Ministro degli esteri tunisino Habib Ben Yahia, è una certa delusione per quello che viene interpretato come un atteggiamento di disattenzione dell'Europa nel suo complesso verso i problemi della sponda meridionale del Mediterraneo.

Al riguardo, ricorda come le eccellenti relazioni italo-tunisine abbiano contribuito ai rilevanti successi conseguiti nella lotta contro i flussi di immigrazione clandestina; da segnalare inoltre la realizzazione di significative iniziative imprenditoriali comuni nel settore della pesca, come pure l'avvio di progetti per la produzione e per la commercializzazione dell'olio d'oliva.

Sul versante europeo, ricorda poi come l'Italia si sia opposta con successo alla proposta della Commissione europea diretta a ridurre i fondi MEDA, proposta che trae origine dalla constatazione che precedenti stanziamenti erano stati assorbiti dai paesi destinatari in misura insoddisfacente.

Più in generale, il Governo italiano intende continuare ad adoperarsi nel contesto comunitario per favorire una prospettiva di maggiore sviluppo delle relazioni con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo; di tale impegno vi sarà prossimamente un'occasione di riscontro, con riguardo specificamente alla Tunisia, nel Consiglio di Associazione, previsto per il 23 giugno. Si sofferma poi sulle questioni di carattere più eminentemente geo-strategico, sollevate dai senatori Volcic e Porcari, in particolare, con riguardo ai rapporti con gli USA e la Russia e al ruolo della NATO. A tale proposito, fa presente di aver ricavato dal suo recente incontro con il Ministro degli esteri della Federazione Russa Ivanov la conferma della volontà della nuova dirigenza di quel paese di adoperarsi nel senso non soltanto di un consolidamento sul piano interno, ma anche di una ripresa della proiezione internazionale, anche al fine di favorire un recupero nella popolazione del senso di identità e dell'orgoglio nazionale.

Per ciò che attiene all'evoluzione della situazione interna, l'Italia segue con attenzione l'impegno del Governo russo per il completamento della transizione verso l'economia di mercato, per la piena affermazione di uno Stato di diritto e per l'attribuzione di più adeguate garanzie agli investitori esteri. La Russia guarda con particolare interesse alla possibilità di un ulteriore sviluppo dei rapporti con le imprese italiane, e di ciò vi è un importante riscontro nei numerosi programmi bilaterali in corso di definizione.

Per ciò che attiene al recente vertice russo-americano, osserva come fosse difficile attendere che già da una prima presa di contatto fra le due Amministrazioni potesse scaturire un'intesa nel senso dell'accettazione del proseguimento del programma di scudo spaziale. Da parte della Russia si è così ritenuto di riaffermare innanzitutto la perdurante validità del trattato ABM.

Su tali questioni, fa presente poi come alcuni paesi europei, fra cui l'Italia, la Francia e la stessa Gran Bretagna, ritengano necessari ulteriori chiarimenti sul progetto, e in effetti vi siano grandi riserve sull'opportunità di portarne avanti la realizzazione. Da parte russa, si obietta poi che, se la finalità dello scudo è di proteggere gli USA dalle potenziali minacce provenienti da nazioni non democratiche, non si comprende per quali ragione vi sarebbe la necessità di realizzare installazioni in Danimarca e Norvegia, a meno di non voler accreditare l'ipotesi che una minaccia alla sicurezza statunitense proverrebbe in realtà dalla stessa Russia. A tali considerazioni, gli Stati Uniti rispondono che le installazioni in Nord Europa sarebbero necessarie al fine di estendere la protezione al vecchio continente, protezione eventualmente estensibile alla Russia.

Il Governo italiano comunque ritiene che, ove gli USA intendessero procedere unilateralmente, verrebbero a determinarsi rilevanti rischi di una

ripresa della corsa agli armamenti. In tale contesto, il desiderio del Presidente Clinton di mettere per primo la propria firma al progetto non sembra destinato a una facile realizzazione, tenuto conto delle rilevanti disparità di vedute esistenti al riguardo.

Il senatore PORCARI chiede se vi possa essere una presumibile discontinuità nella posizione degli USA sulla questione dello scudo spaziale in caso di vittoria del candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali.

In risposta al quesito testé rivoltogli, il ministro DINI fa presente che tanto il Partito democratico che quello repubblicano sembrano orientati a perseguire l'eventuale sviluppo del programma all'interno di assidui contatti a livello internazionale.

Per ciò che attiene all'identità europea di difesa e di sicurezza, condivide il richiamo del senatore Porcari all'importanza di promuovere un maggior grado di autonomia europea nella produzione degli armamenti; a tale proposito, si è assistito nel corso degli anni a significativi progressi, e la stessa Gran Bretagna ha da ultimo mostrato interesse ad avvalersi in misura maggiore di materiali di provenienza continentale.

In merito alla questione della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, non vi è stata in realtà alcuna attenuazione della posizione italiana e del sostegno diplomatico ad essa accordato; resta quindi la ferma determinazione nel senso della difesa dell'interesse nazionale. A tale proposito, precisa che l'ipotizzato ampliamento del Consiglio di Sicurezza al Giappone e alla Germania non è avversato dall'Italia in modo aprioristico: se esso infatti potesse aver luogo secondo meccanismi non comportanti una penalizzazione per il nostro paese, potrebbe anche essere accettato. Proprio per tali ragioni, però, l'Italia non accetta e non accetterà modifiche rispondenti agli schemi finora prospettati. Non è comunque realistico ipotizzare che gli USA intendano nella presente fase politica ingaggiare una prova di forza in ambito ONU sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, anche in considerazione del fatto che la cospicua comunità italo-americana ha già avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. In ogni caso, ci si trova ancora lontani dalla maturazione di una formula capace di raccogliere la necessaria quota di adesioni.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Vertone Grimaldi circa l'interpretazione da dare del passaggio di un recente discorso del Presidente Clinton nel quale si fa riferimento al ruolo delle Regioni, appare verosimile che questi abbia inteso esprimere l'auspicio che la trasformazione degli assetti comunitari non vada a detrimento delle identità e delle tradizioni regionali, senza che egli intendesse inoltrarsi in ambiti di più stretta attualità politica.

Dichiara poi di condividere il richiamo espresso dal senatore Vertone Grimaldi alla rilevanza del programma di sviluppo del sistema dei trasporti ai fini della politica estera e del processo di integrazione europea;

ciò vale, in particolare, per i grandi progetti di adeguamento sulle direttrici Torino-Lione e Milano-Trieste.

Fa presente poi al senatore Servello come l'Italia non possa essere considerata in termini di subalternità nello sforzo per la costruzione europea, rispetto al quale essa svolge, al contrario, un ruolo di protagonista. Né va dimenticato, a tale riguardo, che l'Italia è presente nei Balcani con un contingente di quasi 7.000 uomini, con un impegno superiore a quello posto in essere da paesi come gli USA, la Germania e la Francia, a riprova di quanto rilevante sia considerata quell'area per l'interesse nazionale.

Per ciò che attiene alle altre situazioni di crisi, ricorda come l'Italia abbia svolto, e continui a svolgere, un ruolo fortemente apprezzato nella comunità internazionale nel conflitto fra Eritrea ed Etiopia. Quanto alla Somalia, nonostante l'ampiezza degli sforzi internazionali, risulta a tutt'oggi non praticabile l'obiettivo di emancipare quel paese dai condizionamenti derivanti dal predominio dei *clan*. Non vi sono purtroppo soluzioni miracolistiche, ma occorre adoperarsi con pazienza favorendo i contatti fra le parti, senza trascurare la possibilità di pervenire alla pacificazione di singole aree del paese.

Per ciò che attiene alla Conferenza intergovernativa in corso sulla riforma delle istituzioni comunitarie, rileva come finora non si sia assistito a sostanziali progressi, essendosi le parti limitate a riaffermare le rispettive posizioni di partenza.

Nell'eventualità in cui si ritenesse utile promuovere un dibattito in Senato prima del Consiglio europeo di Feira, il Governo non potrebbe verosimilmente che confermare la mancanza a quella data di sviluppi significativi. Un dibattito in Parlamento potrà risultare certamente utile, secondo la sostanza della proposta avanzata dal senatore Andreotti, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, dal momento che nel mese di settembre, durante la Presidenza di turno dell'Unione Europea della Francia, dovrebbe assistersi finalmente ad un'accelerazione nei negoziati.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Dini e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni da lui rese.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

227^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Ostillio risponde all'interrogazione n. 3-02456 evidenziando che la normativa relative ai provvedimenti inerenti il sisma che ha colpito le province di Potenza e Cosenza nel settembre 1998 non indica limiti temporali per il distacco dei militari di leva presso i Comuni di residenza interessati dall'evento sismico. Allo stesso modo, la citata normativa non prevede la presentazione di istanze in tal senso da parte dei militari interessati, ma attribuisce alle prefetture l'incombenza di approntare e comunicare gli elenchi degli aventi diritto al comando della regione militare competente per territorio che deve procedere al distacco dei militari, previa acquisizione del loro assenso.

Ciò premesso, l'arco temporale di venti giorni tra la presentazione della domanda da parte dei militari e la loro assegnazione ai Comuni, cui fanno riferimento gli interroganti, è più propriamente riferibile ai provvedimenti assunti in occasione dell'evento sismico che nel settembre 1997 colpì le regioni Marche ed Umbria. In tale quadro il comando regione militare sud ha agito in base alla circolare n. 1010/780/C2/5, datata 16 dicembre 1998, della direzione generale per il Personale militare con cui si disponeva che, dopo aver ricevuto dalla prefetture le esigenze, l'indicazione delle professionalità e delle attitudini e i nominativi dei militari residenti nei Comuni terremotati, il comando doveva provvedere: 1) a distaccare direttamente presso i Comuni, previa acquisizione dell'assenso degli interessati, il personale dell'Esercito già in forza ad enti ed unità di-

slocati nella giurisdizione della regione militare; 2) a comunicare, alla citata direzione generale, i nominativi dei militari non ancora destinati all'impiego.

Poiché fino al marzo 1999 il citato comando non ha ricevuto alcuna segnalazione dalle prefetture, onde evitare contenziosi con i militari aventi diritto, ha assunto l'iniziativa di contattare quelle interessate attivandole sulla problematica. Quindi, dal mese di aprile 1999 il comando ha ricevuto gli elenchi e ha provveduto a trasferire i militari presso le amministrazioni locali con regolarità. Per quanto attiene, poi, alla dispensa, la circolare LEV/-E31-Udg della direzione generale della Leva, datata 16 novembre 1998, recependo il disposto normativo in materia, prevedeva che i giovani arruolati e non ancora incorporati, residenti nei Comuni colpiti dal sisma ed interessati alla chiamata alle armi negli anni 98-99, le cui abitazioni principali erano state dichiarate inagibili, potevano a domanda essere dispensati dal compiere la ferma di leva. Agli adempimenti di competenza i distretti militari hanno ottemperato nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In particolare da un minimo di cinque giorni ad un massimo di trenta, necessari per acquisire la prevista documentazione, per trattare la pratica e per inoltrarla alla competente direzione generale.

Da quanto illustrato emerge evidente che l'azione dei comandi deputati alla gestione delle specifiche attività è stata aderente ai disposti normativi, soprattutto per quanto attiene all'attuazione delle procedure, ed, inoltre, è stata caratterizzata dall'assunzione di iniziative tese a sbloccare una situazione di stallo nel distacco del personale in servizio di leva presso le amministrazioni locali, al fine di fornire un'adeguata risposta alle aspettative dei giovani alle armi, interessati ad usufruire di quel provvedimento.

Replica il senatore MIGNONE, il quale, lamentato il ritardo con cui interviene la risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che non sussistono i presupposti per la validità della seduta, nella parte dedicata all'esame dello schema di decreto n. 689 ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Infatti, non è presente il prescritto numero di senatori.

Pertanto, apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

363^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Il presidente GUERZONI ricorda che la Commissione ha approvato in sede referente un testo unificato per i disegni di legge in titolo, testo nel quale non compaiono più le deleghe originariamente previste nei disegni di legge. È stato chiesto successivamente il trasferimento alla sede deliberante, che è stato concesso dal Presidente del Senato.

Propone quindi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali in sede referente ed iniziare la discussione in sede deliberante, ovviamente prendendo come testo base il testo unificato già approvato, in sede referente, l'11 maggio 2000.

Il Presidente dà quindi conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione.

Avverte infine che egli sostituisce il senatore Staniscia, relatore per i disegni di legge, impossibilitato per motivi personali a intervenire in Commissione.

La Commissione, dopo un intervento del senatore AGOSTINI, concorda con la proposta di assumere come testo base il testo unificato approvato in sede referente.

Il presidente GUERZONI, prende poi atto dell'unanime orientamento della Commissione a non presentare ulteriori emendamenti al testo unificato.

Anche il Sottosegretario SOLAROLI concorda.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato, che sono approvati.

Il presidente GUERZONI presenta poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, finalizzato esclusivamente a precisare tecnicamente il riferimento normativo contenuto nel comma 1; per tale motivo l'emendamento non necessita di essere sottoposto al parere della 1^a e della 5^a Commissione.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'articolo 4, concordando con il carattere di mero coordinamento della modifica in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1, interamente sostituito dall'articolo, viene approvato.

Posto ai voti, viene poi approvato anche l'articolo 5.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà alla votazione finale del testo unificato.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore BONATESTA, il quale ricorda di aver presentato un disegno di legge delega per il riordino complessivo della materia delle pensioni di guerra. Rispetto a tale obiettivo, il testo in votazione appare ben al di sotto delle aspettative, ma, d'altro canto, le attuali condizioni di finanza pubblica non consentono di modificare radicalmente la disciplina vigente. Nell'esprimere cauta soddisfazione per il risultato raggiunto, annuncia il voto favorevole sul testo unificato e preannuncia la presentazione di un ulteriore disegno di legge relativo alle questioni ancora da definire.

Il senatore AGOSTINI non nega il carattere parziale e non esaustivo del testo in votazione, ricordando le questioni di grande rilievo non risolte, ma giudica positivamente il risultato raggiunto; egli auspica altresì che ulteriori risorse finanziarie possano essere reperite con la prossima manovra

finanziaria. Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori del Partito Popolare Italiano.

Il senatore VEGAS, ribadendo quanto già sostenuto sul testo unificato in occasione dell'esame in sede referente, preannuncia il proprio voto favorevole.

A nome dei senatori di Forza Italia, il senatore COSTA preannuncia il voto favorevole.

Il senatore ALBERTINI esprime la soddisfazione dei Comunisti Italiani per il testo in votazione, che rappresenta un primo positivo risultato in vista di un intervento più organico in materia di pensioni di guerra.

Il senatore BONAVITA preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di sinistra.

All'unanimità la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso che assume il seguente titolo «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», come modificato in conseguenza dell'emendamento approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

364^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'AMICO.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 29.

Il presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 29.0.27, 29.0.28 e 29.0.29.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 29.0.6.

Il senatore D'Alì illustra l'emendamento 29.0.7, specificando che la copertura degli oneri è stata indicata in ossequio al parere della 5^a Commissione permanente. L'emendamento introduce un principio di tutela del contribuente e di giustizia fiscale, consentendo la rettifica ai fini IVA delle poste in bilancio per mancato pagamento del corrispettivo all'avvio della procedura concorsuale, mentre la disciplina attuale consente tale rettifica solo dopo la fine del rito fallimentare. Da un lato, i tempi della giustizia civile, dall'altro l'ingiusta penalizzazione di chi paga l'imposta anche a fronte dell'insolvenza del debitore, giustificano l'approvazione dell'emendamento.

Il senatore ROSSI, firmatario di un emendamento di analogo contenuto, concorda pienamente con le osservazioni del senatore D'Alì.

Si danno per illustrati gli emendamenti 29.0.8 e 29.0.10 e 29.0.11, di contenuto identico all'emendamento 29.0.7.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati, rilevando che la problematica sollevata dal senatore D'Alì ha un indubbio rilievo, ma l'emendamento non sembra fornire la risposta adeguata, soprattutto perché in contrasto con il principio fondamentale che l'IVA si assolve nel momento in cui viene emessa la fattura.

Anche il sottosegretario D'AMICO non sottovaluta il rilievo della questione sollevata dal senatore D'Alì, ma giudica impropria la soluzione adottata, facendo riferimento, tra l'altro, alle prospettive di modifica del diritto societario e del diritto fallimentare, anche al fine di superare le lungaggini e i ritardi della giustizia civile.

Il senatore D'ALÌ insiste nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, soprattutto per tutelare il contribuente onesto chiamato a versare un'imposta su cessioni di beni o servizi mai pagate.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI e dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 29.0.8, 29.0.10 e 29.0.11, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 29.0.7 e 29.0.12, di identico contenuto.

I rispettivi proponenti ritirano poi gli emendamenti 29.0.13, 29.0.14 e 29.0.15, mentre vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi

proponenti gli emendamenti 29.0.16 e 29.0.17, di contenuto identico agli emendamenti precedentemente ritirati.

Dopo che il senatore CASTELLANI ha ritirato l'emendamento 29.0.18, il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.0.20.

Il relatore BONAVITA invita il senatore Rossi a ritirare l'emendamento 29.0.20.

Conformemente si esprime il sottosegretario D'AMICO.

Dopo che il senatore ROSSI ha ritirato l'emendamento 29.0.20, vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 29.0.19 e 29.0.21, di contenuto identico agli emendamenti testé ritirati.

Il senatore CASTELLANI e il senatore ROSSI ritirano rispettivamente gli emendamenti 29.0.22 e 29.0.24, di identico contenuto, dopodiché il presidente GUERZONI dichiara decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 29.0.23 e 29.0.25.

Il relatore BONAVITA fa presente che sono stati presentati numerosi emendamenti finalizzati a trasporre la normativa tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento d'azienda, nel caso in cui il conferimento sia effettuato a favore dei CAF. Giudicando rilevante tale tematica, e tenendo conto che numerosi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili in seguito al parere della 5^a Commissione, egli illustra l'emendamento 29.0.26 (Nuovo testo), che costituisce una sostanziale riformulazione dell'emendamento 29.0.26, del senatore Castellani. Il relatore invita il senatore Castellani a ritirare tale ultimo emendamento.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 29.0.26 e aggiunge la firma all'emendamento 29.0.26 (Nuovo testo).

A giudizio del sottosegretario D'AMICO, la norma di copertura appare adeguata agli oneri derivanti dall'emendamento come riformulato dal relatore.

Dopo che i senatori D'ALÌ, VENTUCCI e ROSSI hanno aggiunto la propria firma, l'emendamento 29.0.26 (Nuovo testo) viene posto ai voti ed approvato.

In sede di esame dell'emendamento 30.1 riferito all'articolo 30, il presidente GUERZONI lo dichiara inammissibile, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 30.

Il presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 30.0.3, 30.0.4, 30.0.7, 30.0.9, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.14, 30.0.24, 30.0.26, 30.0.28 (limitatamente al comma 1), 30.0.32, 30.0.33, 30.0.34, 30.0.35, 30.0.36 e 30.0.37. Egli ricorda, peraltro, che i restanti commi 2 e 3 dell'emendamento 30.0.28 erano già stati dichiarati inammissibili per estraneità della materia.

Il senatore D'ALÌ fa proprio l'emendamento 30.0.8, specificando peraltro di non condividere il contenuto dello stesso.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 30.0.8.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 30.0.10, finalizzato ad estendere alle imprese commerciali che investono in immobili di categoria catastale C1, D2 e D8 le agevolazioni previste dalla legge n. 133 del 1999 (Legge Visco). In particolare, le agevolazioni consentirebbero anche agli esercizi commerciali di piccola e medio-grande dimensione, nonché alle strutture alberghiere, di poter utilizzare le agevolazioni già previste per le aziende manifatturiere.

Nell'esprimere il parere su tale emendamento, il relatore BONAVITA distingue la valutazione della proposta emendativa in ordine alle diverse attività commerciali interessate, osservando che essa potrebbe essere condivisa ove indirizzata esclusivamente a sostenere gli investimenti in immobili realizzati nel settore della grande distribuzione. Mentre per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni e per le strutture alberghiere, infatti, non ritiene opportuno sovrapporre alle agevolazioni già previste un'ulteriore misura di favore, per ciò che riguarda la grande distribuzione – soprattutto in relazione alla crisi causata dalla penetrazione dei grandi gruppi internazionali – un intervento agevolativo appare certamente giustificato. Ritiene essenziale comunque il parere del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO esprime forti perplessità sull'utilizzo delle agevolazioni previste dalla legge Visco per i settori indicati dall'emendamento, ricordando sia le misure già vigenti per la dismissione e la chiusura dei piccoli esercizi commerciali, sia quelle concernenti l'estensione al settore turistico alberghiero ai sensi della legge n. 488 del 1992. Diverso è il caso della grande distribuzione, per il quale egli giudica inadatta comunque la misura proposta.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 30.0.10.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ si dichiara disponibile a modificare l'emendamento limitando le agevolazioni solo al settore della grande distribuzione. Chiede peraltro al Governo di specificare il proprio orientamento su un eventuale riformulazione.

Il senatore PASQUINI concorda pienamente con la preoccupazione espressa dal senatore Bonavita in merito al pericolo di perdere ampie quote di mercato nel settore della grande distribuzione a favore di gruppi stranieri, ma condivide anche le perplessità espresse dal rappresentante del Governo. Propone quindi ai presentatori di ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno che sarà sicuramente condiviso dalla Commissione.

Il relatore BONAVITA si dichiara disponibile ad un approfondimento della questione, anche dopo l'eventuale approvazione di un ordine del giorno, affrontando quindi la discussione di nuovo in Assemblea su un testo eventualmente riformulato.

Il senatore D'ALÌ puntualizza che una eventuale modifica dell'emendamento nel senso proposto dal Relatore renderebbe ancora di più adeguata la copertura prevista.

Il sottosegretario D'AMICO ribadisce la contrarietà del Governo sull'emendamento, sottolineando il carattere contingente e anticiclico delle agevolazioni previste dalla legge Visco, che in sostanza consente alle imprese di anticipare decisioni di investimento in beni strumentali. Pur dichiarando la disponibilità ad approfondire la tematica ritiene che, senza significative variazioni, l'emendamento non potrebbe essere condiviso dal Governo.

Il presidente GUERZONI pone ai voti l'emendamento 30.0.10, auspicando che in Assemblea possa essere approfondita l'importante tematica.

L'emendamento 30.0.10 viene respinto.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 30.0.13, il relatore BONAVITA e il sottosegretario D'AMICO esprimono su di esso parere contrario.

Il senatore PASQUINI preannuncia il proprio voto contrario, ricordando che nel disegno di legge di riforma del processo tributario la tematica affrontata dall'emendamento viene in parte risolta.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 30.0.13.

Allo stesso modo, viene poi respinto l'emendamento 30.0.15 (a cui ha apposto la firma il senatore D'ALÌ), dopo l'espressione di un parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO.

Il presidente GUERZONI dichiara poi improponibile l'emendamento 30.0.19, in quanto modifica in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

Il senatore AGOSTINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 30.0.30, riformulando la disposizione di copertura, in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, sostituendo le parole «accantonamento relativo al Ministero delle finanze», con le parole «accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO hanno espresso parere favorevole, i senatori TAROLLI, ROSSI, VENTUCCI e D'ALÌ aggiungono la firma all'emendamento 30.0.30.

Posto ai voti, tale emendamento, così come testè corretto, viene approvato.

Il presidente GUERZONI avverte che si riprende l'esame degli emendamenti presentati dal Governo, a suo tempo illustrati dal ministro Visco, e dei relativi subemendamenti.

In relazione al contenuto proprio del disegno di legge n. 4336, come definito dalla risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria, il presidente GUERZONI dichiara inammissibili, per estraneità alla materia, gli emendamenti 2.0.100/4, 3.0.100/1 (seconda parte, da «conseguentemente» fino alla fine), 3.0.100/7, 3.0.100/8, 3.0.100/9, 3.0.100/10.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, egli dichiara poi inammissibili gli emendamenti 3.0.100/1, prima parte, 30.0.100/2 e 3.0.100/5.

Ricorda, infine, che la 5^a Commissione permanente ha condizionato il parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo all'approvazione dell'emendamento 31.100, esso stesso da modificare. Pertanto ritiene opportuno porre in votazione prioritariamente l'emendamento 31.100, gli emendamenti 2.0.100 e 3.0.110 e successivamente gli altri.

Su tale precisazione del Presidente si apre un dibattito, al quale partecipano i senatori BONAVIDA, D'ALÌ, CASTELLANI, il sottosegretario D'AMICO e lo stesso PRESIDENTE, a conclusione del quale il PRESIDENTE giudica opportuno procedere con l'esame degli emendamenti del Governo seguendo semplicemente l'ordine di votazione derivante dal numero dell'articolo cui essi sono riferiti.

Su specifica richiesta del presidente GUERZONI, il sottosegretario D'AMICO puntualizza la portata della norma di copertura degli oneri recati da tutti gli emendamenti presentati dal Governo, facendo altresì presente la necessità di modificare, a conclusione dell'esame di tutti gli emendamenti, l'articolo 31 dell'originario disegno di legge, in relazione agli emendamenti approvati.

Il senatore D'ALÌ chiede che il Sottosegretario chiarisca l'orientamento in merito all'eventuale presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo: in caso affermativo, tale decisione si qualificherebbe immediatamente come una violazione delle procedure parlamentari, tenendo altresì conto che il carattere ordinamentale del provvedimento non dovrebbe in alcun modo consentire al Governo di introdurre nuove e diverse discipline in relazione ad importanti settori della materia tributaria.

Il presidente GUERZONI puntualizza che al momento non sono stati presentati emendamenti ulteriori da parte del Governo ed auspica che tale situazione non venga mutata.

Il senatore VENTUCCI chiede quindi al Presidente di sospendere l'esame degli emendamenti presentati dal Governo, attesa la rilevanza delle proposte emendative in esame.

Il presidente GUERZONI non ritiene di poter accogliere tale richiesta ed avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 2.0.100 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 2.0.100/1, 2.0.100/2 e 2.0.100/3, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.100 del Governo.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto contrario sull'emendamento concernente la rivalutazione dei beni delle imprese, pur non negando l'indubbio interesse della proposta emendativa. La contrarietà è motivata innanzitutto dalla considerazione che la rivalutazione dei beni di impresa costituisce un utile strumento per alleviare il prelievo tributario in un ciclo economico caratterizzato da alta inflazione; d'altro canto, gli effetti sui bilanci delle imprese non appaiono significativi.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.100 viene approvato.

Il presidente GUERZONI dichiara decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, i subemendamenti 3.0.100/3, 3.0.100/4 e 3.0.100/6.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100.

Il senatore D'ALÌ, pur condividendo il principio di restituire le imposte pagate dai contribuenti, giudica assolutamente inadeguata la proposta del Governo di restituire, come fatto con l'eurotassa, l'imposta pagata sul medico di famiglia. Oltre alle difficoltà tecniche per consentire di individuare gli effettivi beneficiari della agevolazione in parola, egli ne rileva la contraddittorietà rispetto agli indirizzi di politica tributaria illustrati dal ministro Del Turco.

Il senatore VIGEVANI esprime forti perplessità sulla proposta del Governo, richiamando in particolare l'attenzione sul fatto che quando la tassa fu istituita numerosi contribuenti, sostenuti anche dalla campagna della Lega Nord, non ritennero di doverla pagare; appare ora difficile restituire la tassa senza addossare ulteriori adempimenti ai contribuenti. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione, sottolineando altresì la genericità della disposizione che affida la normativa applicativa ad un decreto dirigenziale.

A giudizio del senatore ALBERTINI, l'emendamento va in una direzione assolutamente condivisibile, trattandosi di ottemperare a un principio di giustizia ed equità in quanto si provvede a restituire ai cittadini l'importo di una tassa unanimemente giudicata iniqua.

A giudizio del senatore CASTELLANI, non possono essere sottovalutate le difficoltà applicative di una disposizione che pure va nella giusta direzione di restituire ai cittadini parte delle imposte pagate in passato. Al fine di evitare le difficoltà applicative già sottolineate, egli ritiene più opportuno prevedere esclusivamente il rimborso diretto agli aventi diritto, eliminando il meccanismo della compensazione.

Il presidente GUERZONI, riprendendo le osservazioni dei senatori Vigevani e Castellani, auspica che il Governo possa prendere in considerazione la ipotesi di riformulare l'emendamento.

Il sottosegretario D'AMICO ricorda che la tassa sul medico di famiglia fu sostanzialmente evasa da un terzo dei contribuenti chiamati a versarla. Al di là delle diverse opinioni circa l'utilizzo delle risorse attualmente a disposizione, egli giudica l'emendamento un segnale importante per ristabilire un corretto rapporto tra fisco e contribuente.

Il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.100 viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1286-B) *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente GUERZONI propone di fissare alle ore 13 di domani, venerdì 9 giugno, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI avverte che l'audizione del Ministro delle finanze e del Presidente dell'Ente Tabacchi Italiani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'ETI, si svolgerà mercoledì 14 giugno, alle ore 21. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1614, 2964 E 4285
APPROVATO IN SEDE REFERENTE**

«Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»

Art. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti)

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Art. 2.

(Elevazione del limite di reddito)

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

(Assegno di superinvalidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integra-

zione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del citato Testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 all'assegno di superinvalidità di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. Alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione» sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, il secondo capoverso è soppresso.

2. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui al comma 1 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a partire dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1614, 2964 E 4285**

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.1

GUERZONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 29.**

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.6

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.8

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.10 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.12

ROSSI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.14

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asservazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.15

ROSSI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.16

TAROLLI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. L'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, può essere apposta, per i rispettivi associati, anche dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto».

29.0.17

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.18

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.19

TAROLLI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.20

ROSSI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di enti o associazioni aderenti alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni ter-

ritoriali di quelle che hanno costituito i CAF o di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

29.0.21 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Nell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 dopo le parole: "società di capitali" sono inserire le seguenti: "ovvero di cooperative o di società cooperative o consortili la cui totalità dei soci sia aderente alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF".».

29.0.22 CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Nell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "ovvero di cooperative o di società cooperative o consortili la cui totalità dei soci sia aderente alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF".».

29.0.23 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Nell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "ovvero di cooperative o di società cooperative o consortili la cui totalità dei soci sia aderente alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF".».

29.0.24

ROSSI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Nell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "ovvero di cooperative o di società cooperative o consortili la cui totalità dei soci sia aderente alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF".».

29.0.25

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.26

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale residenti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da chiunque effettuato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

29.0.26 (Nuovo testo)

BONAVITA, CASTELLANI, D'ALÌ, VENTUCCI, ROSSI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998.

29.0.27

ROSSI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998».

29.0.28

TAROLLI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. Al conferimento di beni o di aziende a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 da chiunque effettuato sono applicabili, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 e dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998».

29.0.29

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Art. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1985 interpretato dalla legge n. 193 del 24 maggio 1989».

30.1

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norma interpretativa)

1. Tra le "strutture ricettive" di cui al primo comma lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi compresi anche i pubblici esercizi.

2. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che il canone per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto».

30.0.3

GAMBINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norma interpretativa)

1. Tra le "strutture ricettive" di cui al primo comma lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi compresi anche i pubblici esercizi.

2. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che il canone per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto».

30.0.4

GIARETTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario, attualmente area C1, della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito di titolo di studio universitario alla data del 24 maggio 1989, su domanda, si applica il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, articolo 4, comma 14-bis, così come convertito e modificato dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ed interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvederà con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

30.0.7

NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è soppresso».

30.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. I lavori di cui al comma 1 nonchè i lavori agricoli e forestali quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco non si considerano prestazioni di servizio ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fine di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".».

30.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da enti commerciali nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta suddetti e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a dette categorie;

c) il beneficio fiscale suddetto è previsto anche per l'investimento avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta può essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 verificatesi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare dell'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica".».

30.0.10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da enti commerciali nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta suddetti e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a dette categorie;

c) il beneficio fiscale suddetto è previsto anche per l'investimento avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta può essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 verificatesi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare dell'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4

dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 3, valutato complessivamente in 140 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze".».

30.0.11

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il Ministro delle finanze, alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve ispirarsi l'attività amministrativa, è autorizzato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad applicare nei confronti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 17 agosto 1999 n. 288 ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di merito degli idonei in soprannumero del primo concorso straordinario, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo, bandito dal Comando Generale della Guardia di Finanza il 14 luglio 1997 – Foglio d'Ordine n. 32, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, numero 85».

30.0.12

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserire il seguente:

"Art. 47-bis. - 1. Il ricorrente, di cui all'articolo precedente, se dall'atto impugnato davanti alla Corte di Cassazione può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione regionale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata.

2. Il Presidente della commissione regionale provvede con ordinanza motivata non impugnabile".».

30.0.13

BALDINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-*quinquies* dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Le agevolazioni finanziarie dovute alle imprese per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio, non sono soggette a reddito di impresa".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.14

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I comuni, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza documentata all'Ufficio centrale del dipartimento del territorio per la revisione delle tariffe d'estimo e per le rendite delle unità immobiliari vigenti, relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

30.0.15

MANFREDI, COSTA, D'ALÌ

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998 la parola «10%» è sostituita con la seguente: «30%». Il Ministro delle finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

30.0.19

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono estese a tutti i comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991».

30.0.24

MANFREDI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire il seguente:

"3-bis. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli autoveicoli, i motoveicoli e gli autoscafi di proprietà di:

- a) organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai rispettivi albi regionali del volontariato;
- b) gruppi comunali di protezione civile;

c) organizzazioni di volontariato del settore sanitario assistenziale che effettuano il trasporto di persone bisognose di cure, di portatori di *handicap*;

d) squadre antincendio boschivo costituite come organizzazioni di volontariato o comunali;

e) associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo preposte allo spegnimento degli incendi boschivi, impiegati esclusivamente per finalità di protezione civile;

f) consorzi socio-assistenziali".».

30.0.26

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato, mentre l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1.* La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio".».

30.0.28

MANFREDI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'associazione tra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.30

CASTELLANI Pierluigi, AGOSTINI, COSTA, VEGAS, ALBERTINI,
BONATESTA, MONTAGNA, TAROLLI, VENTUCCI, D'ALÌ, ROSSI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "ridotte nella misura del 50 per cento"».

30.0.32

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni."».

30.0.33

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è ridotto del 30 per cento».

30.0.34

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora l'unità immobiliare acquistata sia occupata da un conduttore sottoposto a procedimento per convalida di sfratto, essa deve essere adibita ad abitazione principale entro 18 mesi dalla data di acquisto».

30.0.35

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 10, comma 3-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

30.0.36

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 10, comma 3-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

30.0.37

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 2.

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-bis, comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre norme di legge».

2.0.100/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-quater, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2.0.100/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.0.100, sub art. 2-sexies, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2.0.100/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.0.100, dopo l'articolo 2-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 2-nonies

1. Il valore dei beni e diritti, che costituiscono il patrimonio degli enti fieristici, che hanno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione regionale, può essere oggetto di rivalutazione, nel rispetto della normativa civilistica, in occasione degli atti di trasformazione in società di capitali, così come disciplinati dalle rispettive leggi regionali.

2. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, gli atti di trasformazione, in quanto non comportano estinzione dell'ente ma solo modificazione della condizione giuridica non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa tranne quella di registro in misura fissa. Il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito della trasformazione e può essere elevato fino all'importo indicato negli atti di trasformazione, a richiesta del contribuente da effettuarsi nell'atto medesimo, sottoponendolo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997 n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto, anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione.».

2.0.100/4

GAMBINI

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre norme di legge, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione

o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 2-ter.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui all'articolo 2-bis per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 2-quater.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 2-quinquies.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2-quater, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 2-sexies.

1. Le disposizioni dell'articolo 2-quater possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale

sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, dei beni indicati in tale articolo.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 2-*quinquies*, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 2-*ter*.

Art. 2-*septies*.

1. Le disposizioni degli articoli da 2-*bis* a 2-*quinquies* si applicano, per i beni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*sexies* relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'Amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 2-*octies*.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-*bis* a 2-*septies* ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.».

Art. 3.

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «pari all'80 per cento», con le seguenti: «pari al 100 per cento».

Conseguentemente in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, si applica la disposizione del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125 ai Comuni di Spoleto, Salsomaggiore, Capri, Taormina, S. Benedetto del Tronto, Montecatini Terme e Bagni di Lucca. La presente disposizione ha validità sino al 31 dicembre 2001 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge-quadro sull'apertura di nuove case da gioco.

3.0.100/1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, dopo le parole: «versato a tale titolo», aggiungere le seguenti: «più gli interessi legali maturati».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione, valutato in lire 50 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.100/2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i contribuenti che, all'epoca, erano titolari esclusivamente di reddito da lavoro dipendente e che nell'anno 2000 sono ancora titolari di reddito esclusivamente da lavoro dipendente, la restituzione viene automaticamente effettuata, previa documentazione richiesta dall'avente diritto, dal sostituto di imposta a decorrere dal gennaio 2001».

3.0.100/3

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 3.0.100, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.100/4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti che hanno versato regolarmente la quota fissa individuale di cui al comma precedente e nella dichiarazione dei redditi non ne hanno dedotto l'ammontare a titolo di onere deducibile, è restituito un importo pari al 100 per cento di quanto versato.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in 166 miliardi di lire annui per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative all'anno 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica».

3.0.100/5

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 3.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Colui che ottiene il rimborso della quota di cui al comma 1 senza averne titolo o la ottiene in misura superiore a quella spettante è punito con la pena pecuniaria da 10 a 20 volte la somma ottenuta indebitamente».

3.0.100/6

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I lavoratori cittadini italiani, che abbiano cessato l'attività lavorativa hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui non raggiungano i requisiti per l'accesso al pensionamento di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso fondi di previdenza obbligatori, maggiorati degli interessi legali. I contributi rimborsabili sono solo quelli effettivi, dovuti per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore e non contemplano gli altri versamenti a copertura di prestazioni temporanee, quali malattia, maternità e disoccupazione, nè i contributi figurativi. La restituzione comporta la perdita del diritto a percepire la pensione sociale di anzianità.

3-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilan-

cio e programmazione economica, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica».

3.0.100/7

ROSSI

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta contemplati dall'articolo 1, secondo capoverso, della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

3.0.100/8

CIMMINO

All'emendamento 3.0.100, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis. - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco). - 1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco* di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che hanno eseguito l'opzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.100/9

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 3.0.100, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis. - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco). - 1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si intendono applicabili anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco* di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che hanno eseguito l'opzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398».

3.0.100/10

PEDRIZZI, COLLINO

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *n-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel precedente periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere da gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.».

3.0.100

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

424^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3642) WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive

(Esame e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI, prima di procedere all'illustrazione del contenuto della proposta di legge, comunica di aver avuto notizia della imminente presentazione alle Camere della relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del CONI. Al fine di approfondire le implicazioni di tale importante documento, propone quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione effettui nella prossima settimana un'audizione informale dei magistrati dell'organo di controllo contabile, riservandosi di svolgere la relazione in una successiva seduta della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Discussione e rinvio)

Il relatore MONTICONE ricorda che la Commissione può avviare la discussione del disegno di legge in titolo a seguito delle intese intercorse fra le Presidenze dei due rami del Parlamento, in relazione al fatto che la Commissione cultura della Camera dei deputati aveva iniziato in precedenza l'esame di un disegno di legge di contenuto parzialmente simile, ma più circoscritto. Illustra poi il contenuto del disegno di legge all'ordine del giorno, il cui articolo 1 reca un ingente rifinanziamento – 30.000 milioni per l'anno in corso, 19.600 milioni per il 2001 e 37.600 per il 2002 – per gli interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dello Stato già previsti dall'articolo 1 della recente legge 21 dicembre 1999, n. 513.

L'articolo 2 dà opportunamente vita ad un piano pluriennale per l'archeologia, destinatario anch'esso di finanziamenti significativi: merita apprezzamento – osserva il relatore – il richiamo al metodo di programmazione in una materia ove spesso l'amministrazione opera sotto la spinta dell'emergenza.

L'articolo 3 prevede diversi contributi: il comma 1 aggiorna l'ammontare del contributo statale all'opera del Duomo di Orvieto, previsto da una legge del 1960; il comma 2 finanzia le celebrazioni della battaglia di Montecassino; il comma 3 eroga un contributo per la ristrutturazione del teatro «La Scala» di Milano e per la Biblioteca europea della stessa città, mentre il comma 4 assegna un contributo alla Scuola di musica di Fiesole.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche tecniche a disposizioni vigenti in materia di spettacolo.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria e a tale proposito il relatore esprime apprezzamento per il metodo adottato, di raccogliere risorse da fonti diverse per indirizzarle verso le finalità predeterminate dalla legge.

Sul merito di tali disposizioni, il relatore giudica opportuni i contributi all'Opera di Orvieto e al teatro «La Scala»; quanto alla Biblioteca europea, fa presente trattarsi di una iniziativa dello Stato volta a un fine condivisibile e come tale meritevole di approvazione. Opportuno gli pare altresì il finanziamento per le celebrazioni di Montecassino, nel presupposto che il Governo vigili sul suo impiego e assicuri che verrà utilizzato per iniziative di effettivo valore culturale, volte a richiamare il significato di libertà di tale episodio in un periodo tragico ed eroico della storia italiana.

Circa il finanziamento alla Scuola di Fiesole – conclude – si tratta di una istituzione indubbiamente autorevole (pur se privata e oggetto di valutazioni diverse nel mondo della cultura italiana) e pertanto meritevole di tale sostegno.

Successivamente, su proposta del senatore BISCARDI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 21 giugno alle ore 19.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

368^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, osserva che con il contratto in esame, vengono disciplinati, fino al 31 dicembre 1999, gli obblighi di servizio di trasporto ferroviario delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e le relative compensazioni. È in fase di definizione la nuova regolamentazione contrattuale per il periodo successivo a tale data.

Sottolinea quindi l'urgenza della stipula del nuovo contratto in esame al fine di colmare la lacuna venutasi a determinare con la scadenza del precedente; per tale ragione si è ritenuto necessario non procrastinare la vigenza del contratto fino al 30 giugno 2000 in quanto ciò avrebbe determinato la necessità di introdurre modifiche sostanziali e quindi un nuovo passaggio nella Conferenza Stato-Regioni.

Passa quindi ad illustrare i più importanti articoli di cui si compone il provvedimento in esame: l'articolo 1 descrive le finalità del contratto e i servizi erogati; l'allegato A richiamato dall'articolo 2 individua le linee destinate al servizio di trasporto ferroviario e quelle soppresse; l'articolo 3 fissa i compensi riguardanti i servizi resi nel triennio; l'articolo 4 sottolinea come la quantità dei servizi viaggiatori in regime di autonomia gestionale debba essere definita dalla società; l'articolo 5 regola i servizi sostitutivi e integrativi; l'articolo 8 reca norme di politica tariffaria; l'arti-

colo 9 impone alla società di ottenere una certificazione che attesti l'entità dei costi sostenuti da parte di una società di revisione; l'articolo 10 prende in considerazione la responsabilità della società per quanto concerne il miglioramento della qualità dei servizi; l'articolo 11 definisce le modalità di applicazione delle penalità e delle sanzioni nel caso di inadeguatezza del servizio; l'articolo 13 si occupa delle spese di gestione del contratto ed infine l'articolo 14 autorizza la società a proseguire l'erogazione dei servizi sino alla stipula del prossimo contratto.

Il relatore Carpinelli si sofferma quindi sulle motivazioni del ritardo con il quale il provvedimento in esame è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti: esso si giustifica considerando la fase necessariamente lunga di transizione che le Ferrovie dello Stato – oggi società per azioni – hanno attraversato e che si è in particolare concretizzata nella regionalizzazione delle linee (nel frattempo approvata), nella necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali e con altri soggetti interessati della definizione circa le linee di trasformazione del settore anche sulla base della direttiva del governo Prodi nonché nella redazione di un piano d'impresa adeguato alle nuove esigenze. L'espressione del parere favorevole su di un contratto già scaduto quanto ai suoi effetti diventa quindi, per queste ragioni, un fatto tecnico doveroso da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LXXXVII, n.7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEDIN, il quale sottolinea l'opportunità di una lettura dal punto di vista agricolo del documento in esame, anche in quanto nel 1999 l'Italia ha conseguito, nell'ambito dei negoziati relativi ad Agenda 2000, un significativo successo. D'altronde, la stessa Relazione mette l'agricoltura al primo punto nell'elenco dei successi registrati al vertice di Berlino con l'aumento delle quote latte e dei fondi strutturali, l'inserimento dell'Abruzzo nell'Obiettivo 1 e la modulazione del processo di sostituzione del criterio dell'IVA con il PNL nel calcolo delle risorse proprie da versare alle casse comunitarie.

Il relatore Bedin, prima di esaminare dettagliatamente le parti di competenza della Commissione, ritiene utile inquadrare il documento nei suoi aspetti più generali, precisando che la Relazione (ove si prendano in considerazione tutti i pilastri dell'azione comunitaria) dà attuazione alle modifiche già introdotte dalla legge comunitaria 1998 e che, a seguito del decreto legislativo di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato affidato ad una struttura interna (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 303 del 1999) il compito di ricondurre ad unità l'azione di Governo sui vari tavoli negoziali relativi alla fase ascendente.

Passando quindi ad esaminare i problemi dell'integrazione del mercato interno, il relatore ricorda i quattro obiettivi strategici, realizzabili in un quinquennio (piccole e medie imprese, dialogo euromediterraneo, commesse pubbliche e ruolo dello Stato nell'economia), ricordando in particolare le priorità italiane, fra cui va citata quella relativa al coordinamento fiscale. Altre priorità irrinunciabili riguardano, per l'anno 2000, una politica per le piccole e medie imprese (tra cui ricomprendere, a suo giudizio, anche quelle del settore agricolo allargato), la semplificazione degli oneri amministrativi e l'adozione della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Quanto alle prospettive dell'Europa futura, il relatore sottolinea innanzi tutto l'opportunità di inserire, nelle future Relazioni, maggiori dati sui profili economici e finanziari dell'interscambio commerciale, con ciascun Paese dell'Unione, dei Paesi candidati all'adesione, nonché le valutazioni sull'impatto dell'ampliamento dei fondi strutturali e sui costi per l'agricoltura e gli altri settori più sensibili; in secondo luogo, il relatore si sofferma sui rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi candidati all'adesione. Al riguardo, ricorda le modalità dell'assistenza tecnica a tali Paesi nell'ambito del Programma «Assieme in Europa» e segnala l'opportunità di potenziare il ruolo dell'Italia quale «guida progettuale» nei programmi di assistenza bilaterale, richiamando fra l'altro la recente esperienza di incontri con la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica Ceca, che ha testimoniato l'importanza di tale dialogo. In tale contesto, il relatore coglie l'occasione per proporre lo svolgimento di un'indagine conoscitiva della Commissione sui rapporti agricoli dell'Italia con i Paesi candidati all'Unione europea ovvero comunque coinvolti nelle tematiche del *Millennium Round*.

Passando ad esaminare la politica agricola, così come delineata dalla Relazione, egli fornisce poi alcune informazioni relative al programma della Presidenza portoghese e richiama in particolare i successi conseguiti nell'ambito del settore lattiero-caseario (in ordine al quale auspica peraltro che siano rispettati gli impegni presi nei confronti dell'Italia per un graduale superamento del sistema delle quote) e dei premi alla macellazione da parte dell'Italia, che ha pure ottenuto risorse finanziarie annue pari al 13,7 per cento del totale dello stanziamento comunitario per le misure relative allo sviluppo rurale e per quelle di accompagnamento della politica agraria comune; ricorda altresì l'impegno finanziario dell'Unione ottenuto dall'Italia per il miglioramento qualitativo della viticoltura italiana. Dopo aver sottolineato che il Governo italiano darà attenzione prioritaria ai settori dell'ortofrutta e del riso, il relatore si sofferma indi sulle proposte di regolamento, adottate dalla Commissione nel 1999, per la protezione del patrimonio forestale nonché per la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa.

Quanto al programma della Presidenza portoghese, è previsto il proseguimento del processo di riforma della politica agricola comune, attraverso l'adattamento delle organizzazioni comuni dei mercati, per garantire una evoluzione positiva dei redditi degli agricoltori con particolare atten-

zione alle imprese familiari di piccole dimensioni, come pure proseguirà il negoziato per la fissazione dei prezzi agricoli per il periodo 2000-2001.

Il relatore si sofferma quindi sul settore della pesca, ricordando le proposte di regolamento adottate in materia: precisa poi che la Presidenza portoghese affronterà gli obiettivi della conservazione e della utilizzazione sostenibile e responsabile delle risorse ittiche, e promuoverà un dibattito sui rapporti fra tali risorse e l'ambiente, definendo una nuova strategia europea (con l'analisi costi/benefici degli accordi di pesca con i Paesi terzi).

Quanto all'iniziativa «Interreg», in materia di cooperazione transfrontaliera, segnala l'impegno del Governo per estendere tali interventi anche alle frontiere marittime (con l'inclusione, per l'Italia, delle regioni adriatiche) e dà conto di significativi riconoscimenti assicurati in sede comunitaria alle iniziative italiane in tale direzione. Richiama altresì il quadro dei nuovi interventi relativi al programma «Interreg 3», come pure le misure attuative dei nuovi regolamenti sui fondi strutturali e le linee direttrici presentate dalla Commissione.

Il relatore fa poi riferimento al documento di riflessione sul *Millennium Round*, presentato dall'Italia nel secondo semestre del 1999, richiamandone i due obiettivi principali (riequilibrio del processo di liberalizzazione degli scambi tra i diversi comparti agricoli e tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari) e precisa che la tutela dei prodotti mediterranei in ambito OMC verrà perseguita anche nelle fasi successive al *Round* di Seattle. In tale quadro, ritiene di grande rilievo le decisioni che l'Unione prenderà in generale sulla sicurezza alimentare, e in particolare sulle questioni relative alle banane e agli ormoni.

Sullo specifico tema della sicurezza alimentare, che fa parte integrante della posizione europea ed italiana nella trattativa sul *Millennium Round*, ricorda che la Relazione attribuisce rilievo agli indicatori ambientali, necessari per definire le politiche comuni, al fine di costruire lo sviluppo sostenibile previsto dal Trattato di Amsterdam. Ricordato che in tale ambito rientra anche la proposta della Commissione di istituire una autorità di controllo comunitario sulla sicurezza alimentare, il relatore osserva che la proposta definitiva concernente tale Agenzia dovrebbe concretizzarsi entro il settembre del 2000 e ribadisce il rilievo che la Presidenza portoghese assegna a tale problema, anche alla luce dell'impegno assunto di redigere una relazione sui progressi realizzati nel settore.

Conclusivamente, ribadisce la proposta di un'indagine conoscitiva della Commissione sui rapporti agricoli dell'Italia con i Paesi destinati all'adesione e con quelli coinvolti dai negoziati per il *Millennium Round*. In particolare, suggerisce fin d'ora lo svolgimento di sopralluoghi in Paesi quali la Repubblica ceca (ovvero la Bulgaria o la Polonia), nonché in Paesi della *ex* seconda fascia, quale ad esempio la Lituania; si riserva infine di presentare, la settimana prossima, un articolato schema di parere sull'atto in titolo, sulla base delle considerazioni testé svolte.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampia introduzione e conviene con le ipotesi di lavoro da lui delineate. In particolare concorda sulla proposta di indagine conoscitiva e suggerisce pertanto di integrare in tal senso l'ordine del giorno della Commissione per la settimana prossima, quale convenuto nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Con l'avviso favorevole del senatore RECCIA, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il presidente CAPONI, non essendovi richieste di intervento sulla relazione svolta nella precedente seduta dal senatore Maconi, ritiene opportuno che la Commissione proceda alla deliberazione sulla proposta di parere formulata dallo stesso relatore.

La Commissione, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693)

(Parere al Ministro del Commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore WILDE protesta per l'assenza di un rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI precisa che, dopo lo svolgimento della relazione da parte del senatore Larizza, l'esame sarà rinviato ad altra seduta al fine di acquisire le valutazioni del Governo.

Il relatore LARIZZA illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo precisando che, rispetto allo scorso anno, lo stanziamento iscritto al capitolo 2130 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero presenta un incremento dell'ordine di 30 miliardi di lire. La ripartizione proposta segue lo schema del precedente esercizio, essendo rivolta al finanziamento della legge n. 1083 del 1954 (concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), della legge n. 518 del 1970 (riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero), della legge n. 394 del 1981 (misure a sostegno delle esportazioni italiane), della legge n. 83 del 1989 (interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 143 del 1998 (contributi e finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni) e del fondo missioni, controlli e verifica connessi con l'erogazione dei contributi. Precisa che la maggior parte dell'incremento di risorse disponibili per l'anno 2000 è finalizzato alla legge n. 1083 e ritiene che su tale scelta sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Approfondimenti sarebbero utili anche per ciò che concerne l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 143, al fine di valutare l'esigenza di un eventuale incremento di tale voce. Propone la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore MUNGARI chiede un approfondimento sulle modalità di erogazione dei contributi concernenti le camere di commercio italiane all'estero, al fine di comprendere se sussistano vincoli sulla qualificazione giuridica di tali organismi.

Il relatore LARIZZA si riserva di fornire chiarimenti al riguardo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Petizione n. 700, per la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, con particolare riguardo alle farmacie

(Presa in considerazione)

Il relatore MICELE riferisce sulla Petizione in titolo, deferita alla Commissione, concernente gli orari di apertura delle farmacie. Precisa che l'iniziativa è stata assunta con riferimento alla città di Sanremo, ma che il problema presenta un rilievo generale e si collega direttamente all'attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 relativo alla liberalizzazione degli esercizi commerciali. In effetti, l'esclusione delle farmacie, come di altri esercizi, dalle norme di liberalizzazione determina una diversa disciplina degli orari e dei turni di riposo anche per le farmacie che svolgono altre attività di commercializzazione rispetto a quanto previsto per analoghi esercizi. Si pone poi, più in generale, il problema della

adeguatezza degli orari di apertura delle farmacie, specie in aree densamente popolate e con vocazione turistica. Ricorda, in proposito, quanto rilevato dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nello scorso febbraio, ha inviato una segnalazione ai Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per sollecitare il superamento dei vincoli restrittivi della concorrenza concernenti il limite di ore massime di apertura giornaliera o settimanale delle farmacie, i giorni di chiusura obbligatoria, il limite minimo di ferie annuali e l'imposizione di obblighi di uniformità nell'orario di apertura.

Propone, pertanto, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento la presa in considerazione della Petizione in titolo affinché sia trasmessa al Governo con l'invito a provvedere.

Il senatore WILDE dichiara di condividere tale proposta e sottolinea l'esigenza di applicare anche alle farmacie i principi di liberalizzazione contenuti nel decreto legislativo n. 114 del 1998.

Si associa il senatore MUNGARI.

Il senatore MACONI, nel concordare con la proposta del relatore, segnala l'opportunità di procedere ad un approfondimento sull'attuazione da parte delle regioni del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il senatore CAZZARO ritiene che tale approfondimento dovrebbe riguardare anche l'applicazione delle previste sanzioni.

La Commissione approva infine la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

460^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia CORLEONE e per il lavoro e la previdenza sociale GUERRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 giugno 2000.

Il PRESIDENTE informa che dagli accertamenti svolti, decisi nella precedente seduta ed effettuati nei giorni scorsi, non risulta che nel disegno di legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pervenuto dalla Camera dei deputati, vi siano disposizioni che interferiscono con la normativa all'esame. Per quanto riguarda poi l'attuazione del decreto ministeriale in materia di lavori particolarmente usuranti sulla quale aveva chiesto notizie il senatore Manzi, allo stato è ancora in corso il confronto tra le parti sociali per la definizione delle aliquote con-

tributive e delle mansioni. Ritiene quindi che non emergono elementi ostativi al proseguimento dell'*iter* relativo ai provvedimenti in titolo.

Il senatore ZANOLETTI concorda con il Presidente e chiede alla Commissione di pronunciarsi sul problema sollevato dal senatore Battafarano nella precedente seduta, relativamente alla opportunità di inserire in un eventuale nuovo testo del disegno di legge n. 1859, scelto dalla Commissione come testo base, una norma relativa alla concessione di benefici di natura previdenziale, oppure, come dallo stesso senatore Battafarano indicato, di limitarsi ad un testo più snello, di minore valenza, ma con la possibilità di un *iter* più spedito.

Il PRESIDENTE suggerisce di seguire la seconda ipotesi, ricordando che, in ogni caso, una norma di tal genere potrà essere eventualmente inserita in un secondo momento, in via emendativa.

Il senatore ZANOLETTI si riserva, sulla base di queste indicazioni, di formalizzare uno schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859 per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo avere comunicato che sono pervenuti alla Commissione tutti i prescritti pareri, fa presente che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo. Propone pertanto che sia conferito il mandato al relatore di riferire in senso positivo all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e di chiedere l'autorizzazione, se del caso, a svolgere oralmente la relazione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MANZI, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, sottolinea l'urgenza del provvedimento, che si propone di rispondere ad una situazione di tensione nelle carceri italiane.

Il senatore ZANOLETTI, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il testo che la Commissione si accinge a licenziare non risulta del tutto soddisfacente, anche se costituisce un passo avanti nella soluzione di un problema drammatico quale è quello carcerario.

Il senatore MANCONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo avere deplorato la scelta del Gruppo di Forza Italia, di rimettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo, osserva che tale scelta contrasta anche con l'orientamento autorevolmente espresso dall'onorevole Berlusconi, il quale ha più volte affermato l'esigenza di favorire il lavoro dei detenuti. Dichiarò quindi il voto favorevole del Gruppo UDEUR.

Il senatore PICCIONI esprime riserve non tanto sul merito, quanto sul metodo con cui si è proceduto nell'esame del disegno di legge in titolo che, dopo la rapida approvazione da parte del Senato, è rimasto fermo alla Camera dei deputati per più di un anno. Dichiarò quindi il voto favorevole della sua parte politica al provvedimento, sottolineando l'atteggiamento costruttivo tenuto in tale occasione dai Gruppi dell'opposizione.

Il senatore MONTAGNINO esprime apprezzamento per il provvedimento in titolo, ricordando che finalità della detenzione è, oltre alla espiazione della pena, il recupero del detenuto e, in questo ambito, il lavoro rappresenta uno strumento essenziale per riaffermare la dignità della persona. Dichiarò quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare.

Il senatore PELELLA ricorda come l'oggetto del disegno di legge all'esame travalichi le differenze tra gli schieramenti politici, stante l'elevato valore sociale delle norme in esso contenute, che possono contribuire in modo rilevante ad umanizzare lo stato di detenzione. Esprime pertanto il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra ed auspica una rapida approvazione definitiva del testo.

Il senatore MULAS, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, osserva che sarebbe stato preferibile recepire in modo più ampio i contenuti del disegno di legge n. 3479, di cui era cofirmatario, e la cui maggiore organicità rispetto al testo a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base era stata riconosciuta anche dal relatore. Il provvedimento in titolo è molto parziale e risulterà di difficile attuazione, anche perchè molte carceri sono situate nei centri delle città e sono collocate in edifici inadeguati, costruiti in alcuni casi addirittura secoli orsono, carenti delle strutture finalizzate alla rieducazione e tali da presentare gravi problemi per quanto riguarda il trasferimento dei detenuti. Non si può neanche tacere che le risorse finanziarie disponibili sono molto limitate. Si tratta quindi di un disegno di legge parziale, che richiederà certamente successive modifiche ed integrazioni, e, anche per questo, ritiene che non debba destare scandalo la scelta del Gruppo di Forza Italia di provocare la rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, dopo che il Presidente ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire in senso positivo all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e di chiedere, se del caso, l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti

(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sui disegni di legge prosegue la discussione generale.

Il senatore VEGAS, nel ringraziare il relatore senatore Duva per l'esauriente relazione svolta, richiama le finalità del disegno di legge n. 4458, di cui è primo firmatario, riconducibili in sintesi all'indirizzo, costantemente seguito dalla sua parte politica, tendente a far convergere sull'obiettivo dello sviluppo produttivo tutte le energie disponibili, ivi comprese quelle dei lavoratori dipendenti. Il disegno di legge n. 4458 vuole inoltre porre le premesse per la piena applicazione dell'articolo 46 della Costituzione, con cui la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione della aziende, finora inattuato. La rimozione dei vincoli posti dalla legislazione vigente allo sviluppo dell'azionariato dei dipendenti potrebbe inoltre influire positivamente anche sullo sviluppo del mercato finanziario italiano, che necessita di accrescere il suo spessore per confrontarsi adeguatamente con le altre borse europee.

Il provvedimento di cui è primo firmatario, prosegue il senatore Vegas, si propone di risolvere alcune questioni fiscali e ordinamentali, che attualmente non consentono di discriminare tra azionariato ordinario e azionariato dei dipendenti, cogliendo la specificità di quest'ultimo. La proposta si muove nella linea di introdurre agevolazioni fiscali, per rendere appetibile l'offerta di azioni, realizzando anche delle sinergie con l'uso del trattamento di fine rapporto; essa inoltre intende promuovere, attraverso uno sconto di almeno il 20 per cento, la diffusione di azioni ordinarie, ritenute preferibili rispetto ad altre tipologie di titoli, al fine di pervenire ad una effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda. È altresì importante porre un limite alla partecipazione azionaria

dei dipendenti, per evitare il diffondersi dei casi di imprese da loro prevalentemente gestite. Da ciò potrebbe risultare infatti eccessivamente penalizzata la funzione imprenditoriale, e scoraggiato l'investimento azionario dall'esterno. Forme più consistenti di *leverage by out* potrebbero essere invece riservate alle *public company*. Inoltre si prevede di favorire le associazioni cui gli azionisti possono conferire deleghe, ferma restando la possibilità del singolo azionista di esercitare in proprio il suo diritto di voto.

Il senatore Vegas, proseguendo nel suo intervento, giudica interessante il disegno di legge n. 4182, illustrato dal senatore Pizzinato, anche se ritiene forse eccessivamente riduttiva la proposta di prevedere un rappresentante degli azionisti dipendenti nel collegio sindacale, ed escludendo invece la possibilità che questi partecipino anche al consiglio di amministrazione.

Rileva infine l'esistenza di qualche frizione tra le proposte all'esame ed il decreto legislativo n. 58 del 1998 e sottolinea pertanto l'esigenza di pervenire ad un coordinamento tra le due normative, senza però ridisegnare in modo ampio, nel testo che sarà varato dalla Commissione, istituti già definiti dalla legislazione vigente.

Il senatore MANZI dichiara preliminarmente di condividere l'intervento del senatore Pizzinato. Osserva poi che quando, negli anni sessanta, vennero avanzate le prime proposte di azionariato tra i dipendenti, esse generarono preoccupazione e perplessità nel sindacato, che vi intravedeva una possibilità di indebolimento dell'unità dei lavoratori, i cui bassi salari peraltro impedivano in radice la possibilità di effettuare sostanziosi investimenti azionari. Attualmente invece il più diffuso benessere rende possibile queste forme di azionariato e l'istituto della concertazione, a livello generale e di singola impresa, evita il potenziale contrasto tra il sindacato da un lato e l'azionista dipendente o il piccolo azionista, dall'altro.

Conclude affermando che l'azionariato dei dipendenti è un momento significativo di democrazia economica, perché per il lavoratore la crescita della azienda in cui presta la propria opera costituisce un fattore importante della sua sicurezza economica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo, al di là della sua stringatezza, affronta una questione particolarmente rilevante, prendendo spunto da una serie di valutazioni relative ai mutamenti del mercato del lavoro, orientato verso nuove forme di flessibilità e ad una tendenziale minore stabilità dell'occupazione. In particolare, proponendo di aggiungere un ulteriore comma dopo il comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, l'i-

niziativa legislativa all'esame è diretta a quei lavoratori che hanno lavorato e versato i contributi previdenziali per un periodo di tempo inferiore a quello previsto dalla normativa vigente per la maturazione del diritto ad accedere al trattamento pensionistico di anzianità: a tale categoria di lavoratori è concessa la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati al tasso di interesse legale. I contributi rimborsabili, secondo il disegno di legge in titolo, sono solo quelli effettivi, dovuti per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, anche per la quota a carico del datore di lavoro, e non contemplano gli altri versamenti a copertura di prestazioni temporanee, quali la malattia, la maternità e la disoccupazione, né la contribuzione figurativa.

Tale essendo il contenuto del disegno di legge all'esame, prosegue il relatore, occorre rilevare che esso non dà alcuna indicazione circa il termine entro il quale è possibile richiedere la restituzione, per cui occorrerebbe chiarire se si deve intendere che la richiesta possa essere presentata al compimento dell'età pensionabile e, soprattutto, se la facoltà prevista dal provvedimento all'esame possa riguardare anche i soggetti in grado di maturare i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento previdenziale di invalidità e vecchiaia attraverso l'istituto del ricongiungimento ovvero attraverso la prosecuzione volontaria della contribuzione. Si tratta infatti di questioni non trattate nell'articolo unico che costituisce il disegno di legge n. 4361.

D'altra parte, occorre anche ricordare che la questione sollevata in esso è affrontata, ancorché in modo parziale, dal comma 20 dell'articolo 1 della stessa legge n. 335, che prevede la corresponsione di una indennità *una tantum* ai superstiti, qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione, in caso di decesso dell'assicurato. Pertanto, già la legislazione vigente, almeno in linea di principio, ammette la possibilità che forme di sostegno previdenziale possano essere attribuite anche a chi non è in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, ed anche prima della riforma del 1995 l'ordinamento previdenziale prevedeva per i dipendenti civili dello Stato misure intese ad assicurare comunque un corrispettivo ai soggetti che avessero versato contributi senza aver maturato i requisiti idonei a poter fruire dei relativi benefici. Peraltro, il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, che ha stabilito un più diretto raccordo tra la misura dei trattamenti e il volume dei versamenti nell'arco complessivo della vita lavorativa, rende in parte superato il principio proposto dal disegno di legge all'esame, ove non sia chiarito il ruolo assunto dalla ricongiunzione e dalla prosecuzione volontaria della contribuzione. Anche il riferimento, contenuto nella relazione al disegno di legge in titolo, alle disposizioni per i cittadini dei paesi extracomunitari, di cui all'articolo 3, comma 13 della citata legge n. 335, poi abrogato dall'articolo 47 del testo unico emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, non sembra del tutto pertinente, dato che in tale norma si prevede la possibilità di chiedere la liquidazione dei contributi versati presso forme

di previdenza obbligatoria per i casi in cui non siano attive convenzioni bilaterali per il trasferimento o la ricongiunzione dei versamenti.

Dopo aver sottolineato l'esigenza che gli interventi normativi in materia previdenziale tengano comunque conto del tendenziale avvicinamento dei diversi ordinamenti pensionistici nei paesi dell'Unione europea, il relatore conclude la sua esposizione preliminare osservando che l'assenza di un'indicazione degli oneri che potrebbero derivare alla finanza pubblica dall'applicazione del provvedimento in titolo costituisce comunque una lacuna che è necessario colmare.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo è stato indicato dai Gruppi dell'opposizione tra quelli da includere nel calendario dei lavori dell'Assemblea, e che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che ha conseguentemente fissato al 20 giugno la data di inizio della discussione in Aula, al fine di adeguare i tempi dell'esame in sede referente a tale scadenza, propone di fissare fin da ora per mercoledì 14 giugno alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri.- Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

- e petizione n. 582 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 marzo 2000.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Tapparo lo ha informato della impossibilità di proseguire il suo lavoro come relatore sui provvedimenti in titolo, a causa del sovrapporsi di numerosi e non differibili impegni politici, e gli ha chiesto pertanto di sollevarlo da tale compito. Adestando a tale richiesta, egli ha provveduto a sostituirlo con il senatore Battafarano, al quale dà la parola, dopo aver ringraziato il senatore Tapparo per il proficuo lavoro svolto.

Il senatore BATTAFARANO, nel ricordare che sui disegni di legge in titolo la Commissione ha già svolto un lavoro ampio ed approfondito, esprime un vivo apprezzamento per quanto è già stato fatto dal senatore Tapparo, il cui impegno ha fornito una fondamentale base di partenza

per la ripresa e l'approfondimento della riflessione sulla materia in questione.

Nel merito, ricorda che l'esteso contenzioso giudiziario sviluppatosi in seguito alla reiezione di gran parte delle richieste di singoli lavoratori intese ad ottenere il beneficio previdenziale derivante dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, sta dando luogo ad una serie di pronunce della magistratura, spesso in contrasto tra loro e tali comunque da determinare una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno subito periodi prolungati di esposizione. Uno dei nodi essenziali di un testo di riforma della legge n. 257, pertanto, riguarda l'esigenza di superare le disequaglianze derivanti dalla diversa interpretazione giurisprudenziale circa i requisiti per conseguire il pensionamento anticipato. Un secondo limite da superare nella legislazione vigente attiene all'esclusione di importanti comparti del pubblico impiego dal predetto beneficio.

Sono questi, ad avviso del relatore, i punti su cui sembra preferibile concentrarsi, al fine di pervenire ad un testo che, in relazione alla esperienza finora maturata e ad una realistica considerazione del tempo che resta fino al termine della legislatura, abbia la possibilità di essere definitivamente approvato dai due rami del Parlamento in tempi brevi. Per quanto riguarda il limite di 10 anni relativo al periodo minimo di esposizione all'amianto per conseguire il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257, occorre sottolineare che esso è stato ampiamente aggirato dalle citate pronunce giurisprudenziali e pertanto se ne rende improcrastinabile una riconsiderazione. Per quanto riguarda poi l'estensione del beneficio previsto dalla predetta disposizione ai lavoratori del pubblico impiego che siano stati esposti in modo continuativo all'amianto, occorrerà comunque inserire due vincoli: il primo, rivolto a stabilire il divieto di cumulo in presenza di altre disposizioni che prevedano per le stesse categorie una riduzione, ad altro titolo, dell'età pensionabile; il secondo, inteso ad evitare che permangano ingiustificati privilegi a favore dei dipendenti pubblici quanto all'anzianità contributiva necessaria per fruire del trattamento pensionistico anticipato.

Ovviamente vi è il problema della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica e della individuazione della relativa copertura finanziaria. Per la definizione di questi aspetti, sarà indispensabile il contributo del Ministero del lavoro e il sottosegretario competente ha già ha fornito assicurazioni in tal senso.

Qualora la Commissione condivide gli indirizzi testè illustrati, il relatore suggerisce che essi siano tradotti in una nuova proposta di testo unificato, da adottare come base per l'ulteriore prosecuzione dell'esame congiunto. Sottolinea infine l'esigenza di concludere quanto prima l'*iter* di un provvedimento sul quale si è creata una forte ed ampia aspettativa da parte dei lavoratori interessati.

Dopo che il senatore MANZI ha suggerito di valutare l'opportunità di inserire una norma sui livelli quantitativi di esposizione, a suo avviso necessaria, il senatore TAPPARO precisa che la sua recente elezione al Consiglio regionale del Piemonte lo ha posto in una posizione soggettiva di incompatibilità rispetto al mandato parlamentare la cui risoluzione è imminente e pertanto, in tale condizione, egli ha ritenuto preferibile rimettere il mandato di relatore sui disegni di legge all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

327^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2000*

Il senatore BRUNI chiede che il resoconto sommario dell'intervento da lui pronunciato nella seduta della Commissione del 31 maggio scorso, nella quale è stata svolta l'audizione del ministro Veronesi, sia integrato con il riferimento ai due specifici quesiti da lui posti al ministro, dei quali viceversa non si fa menzione nel citato resoconto.

Si tratta in particolare della questione relativa all'accordo siglato a Bologna fra l'Azienda ASL e i medici di famiglia che stabilisce un incentivo fino a quindici milioni annui per i medici di base in proporzione a quanto avranno risparmiato sulle prescrizioni farmaceutiche ai propri pazienti – un accordo che appare in contrasto con i principi deontologici della professione e risulta pericoloso per la salute dei pazienti e turbativo del rapporto di fiducia fra medici e pazienti – nonché della questione relativa alla mancata disciplina dei requisiti dei criteri di scelta degli operatori sanitari che potranno erogare le prescrizioni di medicina non convenzionale a carico dei fondi sanitari integrativi, a norma dell'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 229 del 1999.

Il presidente CARELLA accoglie la richiesta del senatore Bruni.

IN SEDE REFERENTE

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tere-

sio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri. Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 2000
(Esame e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che l'ordine del giorno della seduta è stato integrato con l'esame del disegno di legge in titolo a seguito del rinvio in Commissione di tale provvedimento deciso dal Presidente del Senato al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di ieri. Scopo del rinvio è consentire alla Commissione una valutazione delle conseguenze sull'intero disegno di legge, ed in particolare sugli articoli successivi all'articolo 6, derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea che ha respinto l'articolo 6 nel testo modificato in seguito alla approvazione dell'emendamento 6.294.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice Carla CASTELLANI dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha votato con piena convinzione e consapevolezza contro l'approvazione dell'articolo 6 che, nel testo emendato, concederebbe alla coppia la possibilità di accedere ad una sorta di aborto artificiale nel momento in cui fosse consentito – come prevede l'emendamento approvato – che ciascuno dei componenti può revocare il proprio consenso fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato. È chiaro che la sua parte politica è stata e sarà sempre contraria ad una simile previsione.

In un breve intervento sull'ordine dei lavori, la senatrice SALVATO richiama l'esigenza di mantenere la discussione nell'ambito del rinvio disposto dal Presidente del Senato, ovvero in termini di valutazione delle conseguenze sull'impianto del disegno di legge della mancata approvazione dell'articolo 6, escludendo invece considerazioni non pertinenti sul voto liberamente espresso dall'Assemblea.

Ricollegandosi a quanto affermato dalla senatrice Castellani, il senatore BRUNI osserva che la materia del consenso informato, che costituisce l'argomento disciplinato dall'articolo 6, rappresenta una modalità implicitamente richiesta per qualsiasi pratica medica e ritiene pertanto che le relative disposizioni possano ben essere riprese nell'articolo 7 del disegno di legge, concernente le linee-guida.

Con riferimento all'articolo 97, comma 2, del Regolamento, la senatrice BERNASCONI fa presente che, ancorché la disciplina del consenso informato abbia certamente carattere di opportunità, sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate del Senato nel corso della discussione.

Concordando con il rilievo della senatrice Bernasconi la senatrice SALVATO evidenzia la difficoltà di definire in maniera precisa l'oggetto della discussione in corso in sede di Commissione.

Il presidente CARELLA, nel rispondere all'osservazione testé avanzata dalla senatrice Salvato, fa presente che si tratta in sostanza di verificare le modalità con le quali è possibile rendere compatibili i successivi articoli del disegno di legge che contengano riferimenti al consenso informato con la soppressione dell'articolo 6 che tale consenso disciplinava.

Il senatore CÒ rileva che a suo giudizio la soppressione dell'articolo 6 rende quanto mai improbabile una positiva conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo. È evidente che quella maggioranza che ha votato la reiezione dell'articolo 6 ha con ciò voluto esprimere la propria contrarietà al complesso dell'articolato così come configuratosi a seguito degli emendamenti finora approvati dall'Assemblea; non si comprenderebbe altrimenti la scelta di sopprimere l'articolo 6 che appare essenziale per la coerenza complessiva del provvedimento, non solo perché tale articolo recava la disciplina del consenso informato – elemento che non può considerarsi secondario rispetto all'impianto generale della legge – ma soprattutto perché conteneva la norma relativa alla revoca del consenso stesso.

La senatrice DANIELE GALDI, dopo aver ricordato che a suo parere l'approvazione di un disegno di legge da parte del Parlamento in questa materia è fuori luogo, essendo viceversa preferibile un semplice decreto ministeriale per disciplinare le tecniche di procreazione assistita alla stregua di qualsiasi procedimento sanitario, sottolinea come le modifiche fin qui introdotte dal Senato al testo licenziato dalla Camera dei deputati abbiano la conseguenza di allungare nel tempo l'*iter* del provvedimento e quindi di procrastinare l'attuale situazione di carenza normativa. Per uscire da tale *impasse* la strada preferibile appare quella di approvare uno specifico ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare un decreto recante la disciplina della materia e che recuperi anche le problematiche connesse al consenso informato.

Il senatore TOMASSINI, rilevato che con le modifiche introdotte dal Senato si è rotto l'equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati su un testo che a suo giudizio rappresentava la mediazione più avanzata realisticamente possibile, afferma che Forza Italia pur condividendo l'urgenza di un intervento normativo in materia di fecondazione assistita, non per questo è disposta a concedere una sorta di delega in bianco al Ministro della sanità. Né certo si può ritenere che in questa materia tanto complessa e delicata, sotto il profilo sia sanitario che giuridico, possa ritenersi semplicemente applicabile il consenso informato ordinario disciplinato dal codice di deontologia professionale. Sotto questo profilo appare condivisibile l'opinione espressa dal senatore Cò, secondo la quale la soppressione dell'articolo 6 amputa il disegno di legge di un elemento essenziale, che peraltro non può essere assolutamente recuperato in sede di emanazione delle linee-guida ministeriali.

Il senatore Tomassini, sottolineato come gli articoli 8, 9, 12, 13, 16 ed anche 17 del disegno di legge in esame contengano riferimenti diretti

ed indiretti al consenso informato, ritiene tuttavia che a suo giudizio esista la possibilità di reintrodurre nel testo una formulazione che faccia salvi i principi basilari del disegno di legge, a patto però di non accedere a soluzioni frettolose e non adeguatamente coordinate, come invece purtroppo si è verificato per quanto concerne la disciplina recata dall'articolo 4.

Il senatore GIARETTA dichiara che il Gruppo del PPI ha contribuito in Assemblea alla bocciatura dell'articolo 6 dopo che questo era stato modificato in un modo che la sua parte politica non ritiene condivisibile, con l'approvazione di un emendamento presentato da alcuni senatori di Forza Italia ed approvato da una maggioranza di tipo trasversale; al riguardo, alla luce degli esiti che tale votazione ha comportato, appare forse auspicabile una maggiore prudenza. In effetti, al di là di effimeri trionfalismi di questa o di quella parte politica, la votazione di ieri ha posto la pietra tombale sulla possibilità di varare un disegno di legge sulla procreazione assistita nel corso dell'attuale legislatura. Non si può pertanto non concordare con la senatrice Daniele Galdi nel ritenere che l'unica strada al momento percorribile è quella di invitare il Ministro ad emanare un provvedimento regolamentare che riporti al controllo pubblico talune tecniche di procreazione medicalmente assistita attualmente abbandonate alla speculazione commerciale, disciplinando in qualche modo anche il consenso informato.

Quanto alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge, così come modificato, il senatore Giaretta ribadisce che il Gruppo del PPI voterà contro la sua approvazione.

Il senatore Roberto NAPOLI, ricordato come oltre al senatore La Loggia anch'egli abbia chiesto al Presidente del Senato di rinviare in Commissione il disegno di legge in titolo per un'opportuna riflessione, fa presente che il voto che ha portato alla soppressione dell'articolo 6 nel testo emendato è stato espresso con piena consapevolezza e convinzione e che, alla luce del suo esito, l'impianto del disegno di legge appare fortemente messo in discussione, tenuto conto della centralità che la disciplina del consenso informato non può non rivestire in una materia come la fecondazione assistita, non diversamente peraltro da quanto avviene per previsione di legge per l'interruzione volontaria della maternità. A suo giudizio a questo punto appare preferibile, rispetto all'ipotesi dell'ordine del giorno avanzata dalla senatrice Daniele Galdi, tentare di recuperare i principi contenuti nell'articolo 6 negli articoli successivi del disegno di legge, eventualmente approvando una norma di coordinamento finale, che dovrebbe peraltro essere formulata in termini tali da poter raccogliere la maggioranza dei consensi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di non condividere l'affermazione del senatore Cò secondo cui la bocciatura dell'articolo 6 comporta l'impossibilità di varare il disegno di legge in esame. Non vi è dubbio che la mancata approvazione della legge sulla fecondazione as-

sistita verrebbe incontro agli auspici dei difensori di quei cospicui interessi economici che oppongono una tenace resistenza all'adozione di una qualsiasi disciplina della materia, perché favoriti dall'attuale situazione di *far west* normativo. Precisato, ove ve ne fosse bisogno, che il senatore Cò non può certo essere considerato fautore di tali interessi economici, la senatrice D'Alessandro Prisco dichiara che i Democratici di Sinistra ritengono sia giunto il momento che il Parlamento vari una legge su tale delicata materia, raccogliendo una esigenza largamente diffusa nella collettività. In tale prospettiva è opportuno che tutte le forze politiche sdrammatizzino gli effetti della soppressione dell'articolo 6 ed adottino, superando preconcette rigidità, un atteggiamento collaborativo volto a migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Per quanto in particolare riguarda il consenso informato, occorre ricordare che esso viene regolato dalle norme di deontologia professionale e che è comunque possibile approvare un ordine del giorno che fornisca al Governo utili indicazioni per l'emanazione delle previste linee-guida; qualsiasi tentativo di forzare le regole parlamentari, in particolare con riferimento al secondo comma dell'articolo 97 del Regolamento, deve invece essere respinto con forza.

Il senatore D'ONOFRIO, considerato che nella seduta pomeridiana di ieri tale facoltà è stata implicitamente rimessa al Presidente della Commissione dal Presidente del Senato, fa presente l'opportunità di richiedere il parere della 2^a Commissione, in considerazione del fatto che molte disposizioni degli articoli successivi al 6 contengono riferimento ai codici ed in generale hanno valenza più giuridica che strettamente sanitaria.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, dopo aver ribadito che sul disegno di legge in esame l'atteggiamento del Governo è di non interferire in scelte che attengono più propriamente alla coscienza dei singoli parlamentari, fa presente che il Ministro della sanità può assumere iniziative normative che riguardino solo la messa in esecuzione di scelte chiaramente operate dal Parlamento, eventualmente anche tramite uno specifico ordine del giorno. Per quanto in particolare riguarda la soppressione dell'articolo 6, e con riferimento al dettato dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, soltanto il Senato può fornire una precisa interpretazione di tale voto, chiarendo in particolare se la contrarietà riguardi tutte le disposizioni in esso contenute oppure soltanto quelle riguardanti la revocabilità del consenso, sulle quali ultime in effetti si è soprattutto incentrata la discussione.

Il presidente CARELLA, preso atto della richiesta avanzata dal senatore D'Onofrio di richiedere il parere della 2^a Commissione, si riserva di sottoporla alla Commissione all'inizio della seduta pomeridiana di oggi, alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

328^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri. Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 2000)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta antimeridiana il senatore D'Onofrio aveva rappresentato l'opportunità di chiedere parere alla Commissione giustizia. Avendo la presidenza del Senato confermato l'orientamento espresso dal presidente Mancino nella seduta di ieri, e cioè che l'eventuale acquisizione di un parere della Commissione giustizia sarebbe stata valutata dal presidente della Commissione igiene e sanità, egli, disponibile peraltro a valutare indicazioni diverse da parte della Commissione, invita il senatore D'Onofrio a soprassedere, in particolare in considerazione del fatto che la Commissione igiene e sanità dovrà terminare il suo esame inderogabilmente entro il prossimo martedì; in ogni caso la presenza nella seduta odierna di qualificati esponenti della Commissione giustizia ed illustri giuristi, tra i quali lo stesso senatore D'Onofrio, potrà consentire utilmente di approfondire gli aspetti civilistici e penalistici della questione in esame.

Il senatore PASTORE ritiene che l'esigenza rappresentata dal senatore D'Onofrio di acquisire il parere di una commissione tecnicamente qualificata a valutare talune conseguenze dell'abrogazione all'articolo 6, debba essere tenuta nella giusta considerazione.

Egli fa quindi presente che la questione oggetto del dibattito della Commissione investe delicati profili di carattere costituzionale, con riferimento soprattutto agli articoli 2 e 30 della Costituzione, e pertanto ritiene opportuno acquisire anche il parere della 1^a Commissione.

Il presidente CARELLA ritiene che le considerazioni svolte in merito alla richiesta del senatore D'Onofrio valgono anche per quella del senatore Pastore, specie se si considera che l'esame dei disegni di legge in sede referente da parte di questa Commissione era stato a lungo ritardato dall'attesa di un parere che poi la 1^a Commissione non è stata in grado di esprimere.

Riprende la discussione.

Il senatore DE ANNA ritiene che la bocciatura dell'articolo 6 costituisca un ostacolo difficilmente superabile per la redazione di un testo complessivo coerente ed applicabile.

Egli fa presente che le procedure di procreazione medicalmente assistita costituiscono atti medici a carattere fortemente invasivo, e che pertanto non possono essere praticate se non sulla base di un consenso informato espresso secondo modalità rigorosamente formalizzate, ciò tanto più ove si consideri che in questo caso ci si trova in presenza non di soggetti malati che hanno bisogno di cure urgenti, ma di soggetti, per altro verso sani, che, al fine di realizzare una legittima aspirazione alla maternità e alla paternità, si sottopongono ad interventi medici dolorosi e forieri di danni alla salute.

Il senatore MANTICA ritiene che la discussione fin qui svolta in Senato sia stata viziata da una sorta di fondamentalismo che ha spesso guidato i componenti di entrambi gli schieramenti contrapposti, col risultato di prove di forza che hanno dato luogo a maggioranze variabili e in diversa misura casuali. Egli ritiene quindi che i senatori presenti in Commissione dovrebbero operare una riflessione sulle modalità che hanno caratterizzato il dibattito, ed in tutta serenità valutare se vi sono spazi per avviare un confronto più disteso e collaborativo di quanto sia finora avvenuto. Se però, come è peraltro legittimo, si dovesse riscontrare l'assenza di una disponibilità al dialogo e ciascuno dei due schieramenti ritenesse di dover continuare a difendere le proprie posizioni di partenza, allora a suo parere non avrebbe senso proseguire il dibattito in Commissione.

Il senatore D'ONOFRIO invita i componenti della Commissione a riflettere sulla reale portata dell'abrogazione dell'articolo 6. Se è vero infatti, come da alcuni è stato sostenuto, che gli aspetti di stretta deontologia medica sono comunque regolati da norme di carattere generale, non si può sottacere che la soppressione di questa norma rende di fatto inapplicabili le rilevanti disposizioni di carattere civile e penale recate in particolare dagli articoli 8, 12 e 16. In particolare all'articolo 8 l'espressione di un con-

senso informato formalizzato costituisce il presupposto indispensabile per la qualificazione dello *status* di figlio legittimo o naturale riconosciuto per i bambini nati a seguito di fecondazione medicalmente assistita, mentre all'articolo 12 l'inosservanza da parte del medico delle modalità di espressione del consenso previste dall'articolo 6 costituisce la fattispecie incriminatrice di un reato punito con pene estremamente gravi.

Di fronte a tale situazione sarebbe inaccettabile pensare di operare in sede di coordinamento, in violazione oltretutto di una norma regolamentare, come se l'articolo 6 non fosse stato soppresso; spetterebbe semmai alla Camera dei deputati, ove il disegno di legge venisse alla fine approvato dall'Assemblea, correggere le aporie determinate dagli emendamenti approvati dal Senato.

Il senatore D'Onofrio ritiene quindi che il dibattito vada proseguito in Assemblea mantenendo l'impegno di svolgere la votazione finale entro la giornata di mercoledì 14 giugno; in proposito egli osserva che il contingentamento dei tempi è stato disposto tenendo conto del fatto che i Gruppi favorevoli al testo approvato dalla Camera dei deputati non avevano emendamenti da illustrare e avevano pertanto lasciato la maggior parte del tempo disponibile alle altre parti politiche. Questa situazione è certamente cambiata a seguito delle modifiche introdotte dal Senato ed egli invita pertanto il presidente Carella a farsi interprete presso la presidenza del Senato della necessità di assicurare uno spazio adeguato ai Gruppi che tali modifiche non hanno condiviso.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore D'Onofrio di non avere titolo per richiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi una revisione del contingentamento dei tempi. Egli ricorda comunque di aver dato un contributo ad uno svolgimento più articolato del dibattito ritirando gran parte degli emendamenti presentati dai Verdi.

Il senatore PEDRIZZI si richiama in primo luogo a quanto affermato questa mattina dalla senatrice D'Alessandro Prisco circa la comune volontà di tutte le parti che si sono confrontate in questi mesi in Senato di costruire un testo che consentisse di porre fine al cosiddetto *far west* della procreazione assistita. Tuttavia è evidente che sulle modalità di regolamentazione di questa materia si confrontano visioni etiche e politiche molto differenti fra di loro, rispetto alle quali il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresentava a suo parere il punto massimo della mediazione possibile. È quindi chiaro come per la sua parte politica le modifiche approvate dal Senato rappresentino uno stravolgimento che rende il testo non più condivisibile, e in particolare l'approvazione della modifica all'articolo 6 relativa alla estensione della possibilità di revoca del consenso, fino a consentire la soppressione degli embrioni, rendeva impossibile ai senatori di Alleanza Nazionale votare a favore del mantenimento dell'articolo. Ciò nondimeno è evidente, come dimostrato anche dall'intervento del senatore D'Onofrio che egli condivide, che la soppressione del-

l'articolo 6 inficia il testo complessivo del provvedimento che dovrebbe essere a questo punto seriamente rimeditato.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene in primo luogo non condivisibile quanto affermato da alcuni colleghi circa la casualità delle maggioranze che si sono di volta in volta formate nelle singole votazioni. In realtà egli rivendica alla sua parte politica, così come a molte componenti del centro-sinistra, una assoluta coerenza nel perseguimento di sostanziali modifiche del testo approvato dalla Camera dei deputati.

In effetti se è vero quanto affermato dal senatore Pedrizzi circa una comune volontà di tutte le componenti del Senato di superare la condizione di anarchia e di sfruttamento commerciale che attualmente caratterizza l'esperienza italiana della procreazione medicalmente assistita, è anche vero che queste stesse parti politiche hanno poi punti di vista assolutamente divergenti sui principi e sui criteri ai quali dovrebbe ispirarsi l'auspicata regolamentazione. Non a caso la sua parte politica aveva espresso un giudizio così negativo sul testo licenziato dalla Camera dei deputati da parlare di inemendabilità, ciò che non ha peraltro impedito ai senatori di Rifondazione Comunista di tentare di fornire un contributo positivo al dibattito e di esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole sulle modifiche fin qui apportate, modifiche che per contro rappresentano per molta parte del Polo e per alcune componenti della maggioranza un ostacolo insormontabile alla votazione finale del testo.

In queste condizioni sarebbe a suo parere corretto prendere atto del fatto che sarà impossibile per il Parlamento approvare una legge entro questa legislatura. Infatti anche se in sede di votazione finale il testo modificato dovesse essere approvato dal Senato – ipotesi questa tutt'altro che certa – è evidente che si riaprirebbe alla Camera dei deputati un serrato confronto sulle modifiche apportate da questo ramo del Parlamento, il che impedirebbe senz'altro un'approvazione definitiva entro la conclusione della legislatura.

Egli invita quindi tutte le componenti politiche a non lasciarsi tentare dall'ipotesi di fare di questo dibattito materia di una lunga campagna elettorale, ma a valutare insieme la possibilità – che è stata di recente caldeggiata anche dal Forum delle Donne del Partito della Rifondazione Comunista – di invitare il Governo e in particolare il Ministro della sanità, magari dopo una proficua discussione in Assemblea su una mozione di indirizzo, a varare nell'ambito dei propri poteri un decreto che regolamenti l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sulla falsariga anche dello schema a suo tempo preparato dall'allora Ministro Guzzanti.

Il senatore CAMERINI ricorda di aver iniziato l'esame dei disegni di legge in materia di fecondazione assistita con quell'atteggiamento di umiltà e di disponibilità all'ascolto delle ragioni degli altri che, a suo parere, dovrebbe sempre essere tenuto presente quando si discute di questioni che investono valori etici e convinzioni profonde. Egli invita per-

tanto i colleghi dell'opposizione di centrodestra, del partito Popolare e dell'UDEUR a compiere uno sforzo per tentare di trovare un terreno comune che consenta la felice conclusione della discussione del disegno di legge in titolo, in primo luogo rispondendo al quesito posto dalla Presidenza del Senato alla Commissione sanità circa gli effetti della soppressione dell'articolo 6 sul quadro normativo del disegno di legge.

In proposito egli fa presente che l'obbligo posto a carico del medico di informare adeguatamente i pazienti, in modo da ottenere il loro consenso consapevole ai trattamenti terapeutici, mentre trova indubbio fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, è da lungo tempo ormai esplicitamente richiamato dai codici deontologici e da indicazioni in materia di bioetica recepite da norme dell'Unione Europea.

In tale quadro normativo, l'informazione del paziente viene a configurarsi come il primo atto di qualsiasi procedura medica; pertanto egli ritiene che la formulazione del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge, in quanto attribuisce alle linee guida del Ministro della sanità il compito di definire non solo le tecniche ma anche le procedure di procreazione medicalmente assistita, può correttamente essere interpretata nel senso di ritenere che tra queste procedure vadano ricomprese anche le modalità di acquisizione del consenso informato.

Il senatore PASTORE osserva come, a suo giudizio, il ruolo centrale della disciplina del consenso informato nell'ambito del disegno di legge in esame implichi l'esigenza di un adeguato approfondimento a livello costituzionale, giacché la garanzia ad una corretta e completa informazione in materia di fecondazione assistita si collega strettamente con una serie di istituti di indubbia delicatezza sanciti dalla Carta fondamentale. È questo infatti il caso sia del diritto alla identità genetica di ogni singolo individuo, compreso nei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione, sia del diritto alla ricerca della paternità, che il comma 4 dell'articolo 30 riconosce, pur nei limiti stabiliti dalla legge. Il rilievo dei citati istituti nel contesto della normativa in esame è stato in qualche misura esaltato dalle modifiche apportate dall'Assemblea del Senato, in particolare da quelle concernenti l'introduzione della possibilità di far ricorso alla fecondazione cosiddetta eterologa e la soppressione del riferimento all'età potenzialmente fertile come requisito soggettivo per l'accesso alle tecniche in questione. È di tutta evidenza che le modalità vincolate previste dall'articolo 6 per l'espressione del consenso discendono direttamente dall'importanza e dalla delicatezza degli aspetti testé richiamati, come pure la specifica disciplina concernente la revoca della volontà espressa. Inoltre, non può che concordarsi con la valutazione del senatore D'Onofrio circa l'ineludibilità sostanziale del riferimento alla disciplina del consenso informato contenuto nell'articolo 8, relativo allo stato giuridico del nato: appare infatti assolutamente necessario apprestare un definito contesto giuridico che consenta ai genitori di assumersi la responsabilità per una maternità o paternità conseguente alle procedure di procreazione medicalmente assistita. Analoghe valutazioni, del resto, devono essere compiute per quanto

concerne il necessario collegamento tra l'articolo 6 e gli articoli 12, in materia di sanzioni, e 16, comma 4, relativo alle disposizioni transitorie.

L'insieme delle considerazioni svolte, conclude il senatore Pastore, portano a ritenere indispensabile per l'impianto della legge la disciplina recata dall'articolo 6: se la sua soppressione può essere in qualche misura recuperata nell'articolo 7, secondo la linea suggerita dal senatore Camerini per quanto concerne gli aspetti medico-professionali, appare invece alquanto arduo – dopo il voto espresso dall'Assemblea – colmare il vuoto relativo alla disciplina delle modalità con le quali viene prestato il consenso, ancorché senza tale disciplina l'intero provvedimento non possa non essere giudicato inaccettabile.

La senatrice BETTONI BRANDANI giudica tardivo, anche se apprezzabile, l'invito rivolto dal senatore Mantica a tutte le forze politiche a trovare un comune punto di convergenza per uscire dalla situazione di *impasse* in cui ci si trova. Occorre in proposito ricordare che da parte del Gruppo dei Democratici di Sinistra, ed in particolare del senatore Angius, era stata in precedenza avanzata la proposta che sul disegno di legge, in quanto coinvolgente questioni di carattere eminentemente etico, ciascuna parte politica adottasse un atteggiamento di ragionevole flessibilità e fosse disposta a rinunciare a qualcosa delle proprie convinzioni ideologiche al fine di realizzare un'utile mediazione su un testo ispirato al massimo rispetto delle varie e differenziate posizioni; tali appelli sono però stati lasciati cadere da quei Gruppi che avevano votato alla Camera dei deputati l'approvazione del disegno di legge in un testo che pure sposava una precisa posizione etico-ideologica a detrimento delle altre. Ora peraltro, alla luce dell'andamento dei lavori in Senato, quelle stesse forze sono rimaste prigioniere della strategia adottata, non avendo voluto oltretutto mutare atteggiamento nemmeno dopo l'approvazione del primo emendamento, che di per sé poneva nel nulla la prospettiva di varare il provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

A questo punto, continua la senatrice Bettoni Brandani, non si può certo fare finta che l'articolo 6 non sia stato bocciato, anche se personalmente ella si rammarica che ciò sia avvenuto giacché la normativa da esso recata appariva senz'altro opportuna. Rispetto al problema ora all'esame della Commissione, ovvero le eventuali ricadute di tale soppressione nell'economia del disegno di legge, i Democratici di Sinistra ritengono che tali ricadute non siano comunque tali da mettere in discussione l'intero provvedimento, che ben può essere integrato secondo le indicazioni fornite dal senatore Camerini. È chiaro che in questa prospettiva, ripreso l'esame in sede di Assemblea, ciascuna forza politica esprimerà le proprie valutazioni ed il proprio voto assumendosene le conseguenti responsabilità.

Concorda con le considerazioni espresse dalla senatrice Bettoni Brandani e dal senatore Camerini la senatrice BERNASCONI, la quale sottolinea come, a questo punto, ogni singolo parlamentare ed ogni Gruppo

debba assumersi la responsabilità di esprimere le proprie valutazioni politiche sul disegno di legge.

Il senatore MANTICA, dopo aver ricordato che in sede di discussione del parere di competenza della 2^a Commissione erano emerse talune perplessità di ordine giuridico che il testo sollevava, fa presente che se sono condivisibili le argomentazioni avanzate dai senatori del Gruppo Democratici di Sinistra per quanto concerne la possibilità di risolvere nel contesto dell'articolo 7 le problematiche di ordine medico-professionale connesse al consenso informato, d'altra parte, come evidenziato dal senatore Pastore, resterebbero comunque non adeguatamente disciplinati i relativi aspetti giuridici, che pure rivestono particolare delicatezza. Pertanto, preso atto delle dichiarazioni della senatrice Bettoni Brandani, i senatori di Alleanza Nazionale si dichiarano disponibili a riprendere l'esame del disegno di legge in Assemblea.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI, la quale evidenzia come gli emendamenti approvati in Assemblea siano volti a rispondere proprio alle riserve sul disegno di legge avanzate in sede di 2^a Commissione, il senatore MONTELEONE, svolgendo una riflessione di carattere personale, fa presente che la votazione con la quale l'Assemblea ha bocciato l'articolo 6 è avvenuta in un momento della discussione in cui probabilmente era stata in qualche misura smarrita la consapevolezza dell'importanza centrale che la disciplina del consenso informato riveste per il disegno di legge. Che tale problematica sia essenziale in materie così strettamente legate a scelte individuali che coinvolgono diritti e profili di grande delicatezza è del resto dimostrato dalla circostanza che la recente legge di riforma sui trapianti è stata approvata, dopo lunga e tormentata gestazione, solo quando si è giunti ad una accettabile mediazione in tema di silenzio-assenso informato. In questa prospettiva non sembra sufficiente, nel caso ora in esame, richiamarsi ad una consolidata prassi medica e alle connesse norme deontologiche, perché non si può eludere l'esigenza di un mutamento culturale più ampio, esigenza della quale la legge deve farsi carico. Da ultimo il senatore Monteleone, rispondendo alla senatrice Bettoni Brandani, fa presente che l'invito avanzato dal senatore Angius è stato respinto da Alleanza Nazionale perché per quest'ultima il testo varato dalla Camera dei deputati, lungi dal corrispondere perfettamente alle posizioni da essa sostenute, rappresentava il punto massimo di mediazione cui era possibile pervenire.

Il presidente CARELLA dichiara conclusa la discussione, dalla quale a suo giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che alcune forze politiche ritengono che con i dovuti aggiustamenti di coordinamento formale ed alcune integrazioni, soprattutto all'articolo 7, il disegno di legge in esame, pur in assenza della disciplina recata dall'articolo 6 respinto dall'Assemblea, possa proseguire il suo *iter*; altre forze politiche hanno invece espresso riserve e perplessità a tale riguardo, soprattutto con riferimento

agli articoli 8, 12 e 16, la cui portata normativa, a loro giudizio, viene gravemente e insanabilmente distorta dalla mancata approvazione dell'articolo 6. Si è peraltro registrato un unanime consenso a che l'esame del provvedimento riprenda in Assemblea secondo il previsto calendario. Il Presidente preannuncia pertanto che riferirà in tal senso al Presidente del Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

423^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

In via incidentale, il senatore VELTRI richiede alla Presidenza lumi circa l'avvenuta messa all'ordine del giorno dell'omologa Commissione

della Camera di tre risoluzioni in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: l'irritualità di tale procedura sotto il profilo istituzionale è evidente, vista l'analogia di materia con l'oggetto dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione. Se non sconcerto, l'oratore – che gradirebbe conoscere anche di quale tenore sia stata la corrispondenza sulla questione intercorsa tra le Presidenze dei due rami del Parlamento – esprime quanto meno il disagio suo personale e politico del Gruppo cui appartiene.

Il senatore MANFREDI si dichiara esterrefatto nell'apprendere che sono intercorse intese tra le Presidenze di Camera e Senato a legittimazione della discutibile procedura intrapresa nell'altro ramo del Parlamento: nessun fondamento regolamentare o costituzionale può rinvenirsi nell'interferenza rappresentata dalla messa all'ordine del giorno in una Commissione della Camera dei deputati di atti impegnativi verso il Governo, in materia analoga all'oggetto di disegni di legge pendenti presso una Commissione del Senato. Se la presentazione di risoluzioni ad iniziativa di singoli deputati non può certo essere limitata, è però legittimo richiedere il rispetto della sede di merito incardinata presso il Senato in materia di elettromagnetismo: pertanto, ci si sarebbe attesi che le Presidenze dissuadesero l'VIII Commissione della Camera dal mettere all'ordine del giorno le risoluzioni prima della fine dell'esame in Commissione ambiente del Senato, la quale in caso contrario sarebbe posta dinanzi al fatto compiuto rappresentato dalle soluzioni prefigurate nell'impegno al Governo.

Il senatore LASAGNA richiede al Presidente di riferire alla Commissione sugli accordi intercorsi tra Camera e Senato; se da essi, come appare, dovesse derivare uno stravolgimento del ruolo autonomo e dell'indipendenza del proprio ramo del Parlamento, l'oratore avanzerebbe richiesta di rinvio dell'esame congiunto dei disegni di legge. Esso non potrebbe riprendere prima che siano stati posti nel nulla gli atti lesivi del mandato popolare ricevuto dai senatori della Commissione, che non può soffrire limitazioni o pressioni di alcun genere nell'esercizio della propria funzione legislativa.

Il senatore SPECCHIA richiede che la Commissione sia messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro legislativo senza subire pressioni di alcun genere. Non sono quindi ammissibili interferenze nella lettura del Senato sui disegni di legge in titolo, da parte dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, le cui iniziative sembrano ispirate ad una negazione del principio della *navette* quanto meno pleonastica sotto il profilo dell'economia dei lavori parlamentari. Anche dall'esterno delle aule parlamentari provengono forme di pressione che vanno decisamente ridimensionate, come i dati prodotti da grandi gruppi di interesse secondo cui da certe decisioni potrebbero scaturire gravosi aumenti tariffari, insostenibili per le famiglie italiane: le posizioni dei soggetti economici interessati dall'operatività della legge sono state espresse nelle audizioni svolte in

Ufficio di Presidenza integrato ed ogni altra valutazione pecca di mancanza di trasparenza, oltre che di una probabile sopravvalutazione di dati non riscontrabili.

Il suo Gruppo è fortemente interessato all'approvazione di un disegno di legge, ma non si riconosce negli unanimismi vantati pubblicamente dal Governo o da esponenti della maggioranza: il capogruppo dei Democratici di sinistra in Commissione è anch'esso ricaduto in tale errore di valutazione, addirittura proponendo sugli organi di stampa un trasferimento dell'esame alla sede deliberante per il quale non vi sono le condizioni. Semmai, per affrancare il testo approvato dalla Camera dalla sua natura di legge-manifesto, potrebbe essere necessario introdurre direttamente nell'articolo 4 almeno alcuni dei valori limite che salomonicamente la Camera decise di rinviare ad atti di normazione secondaria.

Il senatore BORTOLOTTO non ritiene rilevante la corrispondenza intercorsa tra le due Camere in merito alle risoluzioni discusse stamani all'VIII Commissione della Camera dei deputati: quest'ultima è libera di esaminare atti politici di indirizzo, per di più riguardanti schemi di decreto che furono trasmessi ai due rami del Parlamento dal Governo in ottemperanza ad una mozione approvata nel luglio scorso. Quanto all'inserimento nell'articolo 4 di alcuni valori limite, esso è oggetto di emendamenti del Gruppo Verdi-l'Ulivo, nonché di ordini del giorno di tenore analogo alle risoluzioni presentate alla Camera dei deputati, senza che ciò abbia destato alcuna riserva in Commissione.

Il senatore RESCAGLIO invita a procedere all'esame, ricordando l'esigenza sottesa al disegno di legge e la necessità di soddisfarla al più presto: il timore di incongruenze nella trattazione contemporanea della materia presso i due rami del Parlamento va sventato, ma tale rischio è in parte ineliminabile quando si è alle prese con atti di indirizzo politico.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti ribadendo anzitutto che ha sempre ispirato la sua funzione alla difesa dell'autonomia della Commissione da interferenze esterne: nella fattispecie non vi sono stati condizionamenti, come dimostra la cronologia degli eventi. Il 13 luglio 1999, prima della conclusione della propria lettura sui disegni di legge sull'elettromagnetismo, l'Assemblea della Camera dei deputati approvò la mozione 1-00360 che impegnava il Governo a predisporre schemi di decreto relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

L'11 novembre 1999 il Sottosegretario di Stato all'ambiente trasmetteva alle Camere gli schemi di decreto in questione, unitamente ad una relazione; il 18 novembre successivo il Presidente del Senato li trasmetteva alla Presidenza della Commissione ambiente per opportuna conoscenza. La Presidenza della Commissione ambiente, messili a disposizione

di tutti i componenti, aderì poi ad una richiesta avanzata nella seduta del 16 dicembre 1999: fu convocato perciò un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si tenne il 27 gennaio 2000 per l'illustrazione degli schemi di decreto da parte del sottosegretario Calzolaio.

Nessun Gruppo può perciò lamentare lacune informative da parte della Presidenza: l'esistenza degli schemi era nota, così come la loro trasmissione ad ambedue i rami del Parlamento. L'anomalia della procedura non sfuggiva a nessuno, ma in quelle circostanze i Gruppi decisero di procedere a valutare nel merito i contenuti delle proposte del Governo, piuttosto che formalizzarsi in via pregiudiziale.

Successivamente, alla Camera dei deputati fu presentata, su iniziativa del deputato Vigni, una proposta di risoluzione relativa agli schemi in questione (cui di recente si sono aggiunte altre due, di iniziativa De Cesaris ed altri e Turroni): il Presidente della Camera ne diede notizia al Presidente del Senato, facendo presente che l'VIII Commissione della Camera dei deputati si accingeva ad iscrivere al proprio ordine del giorno per avviarne la discussione in tempi brevi. Il 5 aprile 2000 il Presidente del Senato ne dava notizia alla Presidenza della 13^a Commissione, dichiarando che «la questione non sembra porre problemi di natura regolamentare».

Questa Presidenza non ha ritenuto di esprimere al presidente Mancino ulteriore avviso, rispetto a quello da lui espresso e comunicato alla Camera dei deputati, avendo convenuto con la valutazione regolamentare da lui avanzata e desiderando non ostacolare con conflitti formali la celere definizione del merito dei provvedimenti. Questo stesso intento ha ispirato i contatti di questa settimana tra le Presidenze delle due Commissioni: appena saputo che il presidente Turroni intendeva porre all'ordine del giorno le tre risoluzioni, il presidente Giovanelli lo invitò a soprassedere da votazioni prima della conclusione dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4273 da parte di questa Commissione. Ciò non per porre limiti alla discrezionalità politica dei due organismi parlamentari – liberi nel fine per previsione costituzionale – bensì per garantire il necessario raccordo tra i Gruppi al fine di conseguire la redazione di testi omogenei, stante la presentazione di ordini del giorno sull'articolo 4 di natura analoga alle risoluzioni pendenti alla Camera dei deputati. Non va infine dimenticato che queste ultime rappresentano atti politici, che esprimono mere dichiarazioni di volontà e non hanno idoneità ad alterare l'unico esame significativo ai fini della redazione testuale, che è quello legislativo in corso in Senato.

Il sottosegretario CALZOLAIO riconosce che si è in presenza di una prassi inedita di rapporti tra Governo e Parlamento, ma dichiara che il Governo aveva un impegno da adempiere e lo ha fatto puntualmente presentando gli schemi di decreto: questi erano destinati ad offrire al Parlamento lo stato delle cognizioni scientifiche in materia, ma non certo a creare dei fatti compiuti. Il Governo non intende emanare i decreti prima dell'approvazione della legge, ma se il Parlamento tarda ancora sarà necessario sod-

disfare le molteplici istanze di tutela della salute che provengono dalla collettività nazionale, anche valendosi dei poteri esistenti.

Il Governo – che auspica su tale materia un percorso unitario di tutte le parti politiche, avendo esso dimostrato sin qui la sua disponibilità ad un esame senza pregiudiziali delle proposte emendative presentate anche dalle opposizioni – si farà carico di garantire il raccordo tra i due rami del Parlamento, dichiarando alla Camera dei deputati che non è disponibile ad accettare risoluzioni prima del 20 giugno prossimo, confidando che per quella data la Commissione avrà esaminato l'articolo 4 ed i relativi ordini del giorno. Per evitare formulazioni divergenti, auspica una concertazione tra i Gruppi delle due Commissioni, che possa avvenire la prossima settimana prima del voto sull'articolo 4 del disegno di legge n. 4273; in tal senso, ribadisce la sua disponibilità a concertare un testo che accolga i suggerimenti di modifica degli schemi di decreto avanzati sia nelle risoluzioni della Camera dei deputati che negli ordini del giorno del Senato.

Il senatore VELTRI si dichiara soddisfatto del riconoscimento dell'irritualità della procedura, avvenuto da parte della Presidenza e del Governo, né intende sol per questo censurare la corrispondenza intercorsa tra le due Camere; piuttosto, occorre raccogliere – nella disponibilità espressa da tutti i Gruppi ad un esame pieno e senza timori riverenziali del testo pervenuto – la potenzialità per imprimere ai lavori l'accelerazione necessaria a licenziare un testo in tempi ragionevolmente brevi. L'ipotesi del trasferimento alla sede deliberante era originata da quest'intento, al di là di unanimismi non richiesti né configurabili: ma dalla discussione incidentale testé avvenuta, possono essere tratti ulteriori spunti per soddisfare l'esigenza – manifestata da tutti i Gruppi – di dare efficacia e razionalità al testo. Potrebbe ad esempio essere valutato l'inserimento immediato nell'articolo 4 dei valori limite contenuti negli schemi di decreto: se c'è la volontà politica convergente di tutti i Gruppi dei due rami del Parlamento, inseguire formulazioni di impegni al Governo scarsamente incisivi potrebbe essere meno utile che offrire direttamente una base legislativa ai valori limite con apposito emendamento al disegno di legge in esame in Commissione.

Il senatore LASAGNA prende atto che la Presidenza della Commissione – e per essa la Presidenza del Senato – non ravvisa elementi di irregolarità nella procedura seguita; eppure, politicamente, lamenta il condizionamento innegabile che i lavori della Commissione riceverebbero dall'approvazione di una risoluzione nella medesima materia alla Camera dei deputati. Quanto alla diversa ipotesi emersa nell'ultimo intervento, rivendica la possibilità per tutti i Gruppi di subemendare l'emendamento ipotizzato dal capogruppo dei Democratici di sinistra in Commissione, laddove effettivamente presentato.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che, nella veste di relatore, è disposto a valutare ogni ipotesi emendativa ulteriore, rispetto a quelle già presentate, sull'articolo 4, comprese istanze di riapertura dei termini relativamente a tale disposizione; resta inteso che, laddove ritualmente presentato, un ulteriore emendamento potrà essere oggetto di subemendamenti.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 10 del disegno di legge n. 4273, precedentemente illustrati.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 10.16 e 10.23, in quanto il loro contenuto è precluso dalla mancata approvazione di altro emendamento.

Nella veste di Relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 10.18, 10.19, 10.61, 10.28, 10.43, 10.44, 10.46, 10.47 e 10.70; si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.56, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 10.3, 10.6, 10.74, 10.22 (laddove riformulato come subemendamento all'emendamento 10.18), 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41 e 10.53. Si dichiara infine contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 10, nonché all'ordine del giorno n. 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 10.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)

1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'*elettrosmog* deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

- a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di

più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti, da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonchè le relative distanze di rispetto di cui al-

l'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

10.1

SPECCHIA, BONATESTA, COZZOLINO, MAGGI

Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta un piano di risanamento al fine di adeguare entro il termine di diciotto mesi gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla regione oppure, ove minori, dallo Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10.3

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «la regione» fino a: «gestori» con le seguenti: «l'Autorità per le comunicazioni elabora, sulla base delle proposte delle Regioni e delle osservazioni dei soggetti gestori.».

10.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in modo» fino ad: «anni» con le seguenti: «entro il termine di dieci anni.».

10.59

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno.».

10.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «ventiquattro mesi.».

10.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai valori» fino a: «qualità» con le seguenti: «e ai valori di attenzione.».

10.57

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano può prevedere la delocalizzazione degli elettrodotti e degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia. Per gli impianti civili fissi diversi da quelli di teleradiodiffusione, la delocalizzazione deve avvenire secondo le prescrizioni dei comuni interessati.».

10.7

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano», inserire le seguenti: «deve indicare su idonea cartografia la localizzazione e le caratteristiche di emissione degli impianti fissi per radiodiffusione e per telefonia mobile. Esso».

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» inserire le seguenti: «deve contenere l'indicazione, su idonea cartografia, degli elettrodotti esistenti e».

10.74

BORTOLOTTO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» aggiungere le seguenti: «, la cui realizzazione è affidata alle Regioni,».

10.56

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «impianti di radiodiffusione» fino a: «siti idonei» con le seguenti: «elettrodotti ed impianti di cui all'articolo 2, comma 1».

10.8

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «definita dall'Autorità per le comunicazioni».

10.58

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.60

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.9 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i gestori degli elettrodotti presentano» con le seguenti: «l'ente competente presenta».

10.11 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

10.12 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

10.14

COLLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.15

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Vale inoltre quanto prescritto nel regolamento del CODIPIN-QUE dell'articolo 5-ter».

10.16

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» con le seguenti: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.18

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» con le seguenti: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.19

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti:* «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.61

VELTRI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «con tensione» *fino ad:* «150 KV».

10.62

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «, sentiti» *con le seguenti:* «e con».

10.21

COLLA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «le regioni interessate.» *con le seguenti:* «le regioni ed i comuni interessati.».

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentiti i comuni interessati».

10.22

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «sentito» *fino alla fine del periodo.*

10.63

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il CODIPINQUE di cui all'articolo 5-ter deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popola-

zione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti».

10.23 BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti e che si trovino vicino ad abitazioni».

10.64 CENTARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti».

10.65 CENTARO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «avviato entro ventiquattro mesi e».

10.25 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

10.66 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire nel primo periodo le parole: «dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.26 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «otto anni».

10.27 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici anni» con le seguenti: «entro dieci anni».

10.28 CARCARINO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.29 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed alle» fino a: «maggio 1992».

10.67 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione», aggiungere le seguenti: «e agli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.31

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «onere» fino a: «n. 79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.68

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe».

10.32

COLLA

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «che, in ogni caso, potrà riguardare una quota non superiore al 70 per cento dei costi complessivamente sostenuti».

10.33

CARCARINO

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «entro il limite massimo del 70 per cento».

10.34

CARCARINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.35

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Le somme» fino a: «monitoraggio» con le seguenti: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 sono versate alle regioni».

10.37

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le sanzioni di cui all'articolo 16 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio».

10.38

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento».

10.39

CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».

10.40

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento».

10.41

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole da: «tali somme sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».

10.42

COLLA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.43

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.44

CARCARINO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «può comportare» fino alla fine della frase con le seguenti: «può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».

10.69

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «la disattivazione è disposta» aggiungere le seguenti: «con provvedimento del presidente della giunta regionale».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).

10.45

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.46

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.47

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.70

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.49

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.71

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.72

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sentite altresì le regioni interessate,» con le seguenti: «avendo sentito i comuni e le regioni interessate,».

10.50

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «con tensione superiore a 150 kV».

10.51 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

10.73 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con provvedimento della regione per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione fino a 105 kV, i sistemi radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per la trasmissione di dati».

10.52 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere d), h) ed l) dell'articolo 3, deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto».

10.53 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed il Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chiusura dell'impianto».

10.54 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

indi del Vice Presidente
DANIELE GALDI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e **petizione n. 564** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio 2000.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia della presentazione di un'iniziativa legislativa da parte del Ministro Turco – di cui peraltro ha avuto notizia soltanto attraverso la stampa – relativa all'innalzamento dei limiti di età per i soggetti legittimati ad adottare che riproduce il testo già approvato in Commissione. Peraltro, il provvedimento già presentato ufficialmente al Senato, non è stato ancora assegnato alla Commissione. Riterrebbe quindi doveroso calendarizzare un'audizione del ministro Turco affinché in tale sede sia meglio esplicitata la ratio di tale iniziativa che, a suo avviso, rischia di privilegiare un solo aspetto, pur importante, ma non preminente della riforma che, grazie all'impegno di tutti i gruppi, la Commissione si accinge ad approvare.

Sulla proposta del Presidente intervengono il relatore CALLEGARO (che ritiene più corretto procedere sollecitamente ad ultimare l'esame del provvedimento in Commissione, tenuto conto che ci si trova già in uno stato avanzato dei lavori) la senatrice DANIELE GALDI (che ritiene inutile prevedere fin d'ora un'audizione del ministro Turco e molto più proficuo accelerare i tempi d'esame della riforma) della senatrice BRUNO GANERI (che concorda sull'importanza del lavoro fin qui svolto dalla Commissione che deve completare l'esame del provvedimento, nell'ambito del quale l'elevazione dei limiti di età è solo uno dei diversi istituti riformati) il senatore PIANETTA (che concorda con le valutazioni della senatrice Daniele Galdi circa l'inutilità di prevedere un'audizione almeno in questa fase, convenendo piuttosto sulla necessità che la Commissione concluda celermente i propri lavori) il senatore RESCAGLIO (il quale, pur considerando l'elevazione dei limiti di età un fattore di sicura importanza, ritiene di condividere la volontà di procedere speditamente) e il senatore ATHOS DE LUCA (che sottolinea come l'approvazione della riforma costituirà la risposta più seria che la Commissione stessa potrà fornire).

La Commissione concorda quindi di proseguire, nei tempi più solleciti possibile, l'esame del provvedimento.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi l'emendamento 13.5 che stabilisce che il tribunale per i minorenni, qualora non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere e che la sentenza sia notificata al pubblico mini-

stero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore nonché al tutore.

Su tale proposta e in particolare sull'istituto del «curatore speciale» previsto nella legge n.184, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori FASSONE, BRUNO GANERI e PIANETTA, al termine del quale il relatore, senatore CALLEGARO, preannuncia la presentazione in Aula di un emendamento all'articolo 10 già approvato dalla Commissione tendente a prevedere la nomina del tutore provvisorio. Per quanto riguarda l'emendamento 13.5 da lui presentato, ne riformula il comma 2, presentando un nuovo emendamento (13.5 nuovo testo) che tiene conto delle precedenti osservazioni.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, nonché gli emendamenti aggiuntivi 13.0.1 e 13.0.2.

Stante la mancanza del numero legale necessario per procedere alle votazioni, la Commissione conviene quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 1697-BIS, 852, 1895, 3128 E 3228

Art. 13

L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il Tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il Tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

13.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 13

L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il Tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nell'articolo 10, comma 2, al tutore. Il Tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

13.5

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, dopo la parola: «dichiara» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

13.1

FASSONE

Al comma 1 dell'articolo 16 richiamato, dopo le parole: «dichiara che» inserire le seguenti: «allo stato».

13.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo le parole: «nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza» aggiungere le seguenti: «da completarsi entro sei mesi».

13.3

PELLICINI

Al comma 2 dell'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «articolo 12, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184» con le seguenti: «articolo 10, comma 2».

13.4

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, dopo la parola: «dichiara» con le seguenti: «con decreto».

Conseguentemente, al capoverso 2, sostituire le parole: «La sentenza è notificata» con le seguenti: «Il decreto è notificato».

13.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2 dell'articolo 16 richiamato, dopo le parole: «la sentenza è notificata per esteso» inserire le seguenti: «al minorenn».

13.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 498 del 22 settembre 1988, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"*ee*) la sezione di corte d'appello per le adozioni e gli affidamenti"».

13.0.1

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter.

1. Il Consiglio superiore della magistratura in collaborazione con il Ministro di grazia e giustizia provvede alla realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari competenti in materia di adozione e di affidamento».

13.0.2

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n.7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al ministro Mattioli e dopo aver illustrato i pareri pervenuti e riepilogato i termini del dibattito che si è sviluppato sull'argomento in titolo, non essendovi ulteriori richieste di intervento nel dibattito, cede la parola al rappresentante del Governo.

Il ministro MATTIOLI, dopo aver preannunciato la presentazione di una nota scritta in merito a taluni profili più specifici emersi nel dibattito, si sofferma sulle problematiche cui è rivolta l'attenzione prioritaria da parte del Governo.

Ricordando di aver già assunto dinanzi alla Camera l'impegno ad una tempestiva comunicazione degli atti inerenti alla fase ascendente del diritto comunitario, in conformità con le sollecitazioni rivolte in tal senso dai due rami del Parlamento al Governo, l'oratore rileva l'esigenza di formalizzare gli strumenti di raccordo tra l'Esecutivo e le Camere in ordine all'esame dei suddetti atti salvaguardando quei margini di flessibilità indispensabili per tener conto dell'evoluzione delle trattative comunitarie

Illustrando il cosiddetto «*scoreboard*», sorta di pagella sullo stato dell'assolvimento degli obblighi comunitari da parte dei vari paesi membri, il Ministro sottolinea come l'Italia sia passata dal penultimo all'ottavo posto, ponendosi, negli ultimi mesi, fra i primi della graduatoria. A tale risultato ha contribuito anche la realizzazione di un sistema di monitoraggio interno al Governo sugli adempimenti di competenza delle varie amministrazioni settoriali.

Per quanto concerne i negoziati comunitari, fra gli argomenti prioritari figura il tema dell'occupazione. Sottolineando come in tale campo la storia abbia dimostrato la lungimiranza del piano Delors del 1994 – in cui veniva prefigurata l'impossibilità di accrescere i posti di lavoro nei settori produttivi tradizionali laddove l'accelerazione tecnologica e l'aumento della produttività avrebbe dovuto indurre l'Europa a guardare, per la creazione di nuova occupazione, ai settori più strettamente legati alla società tecnologica e alla qualità della vita, come l'educazione, la salvaguardia ambientale e la prevenzione sanitaria – l'oratore rileva come l'analisi ed il dibattito su tali aspetti siano ancora inadeguati in Italia e come, nel contempo, sia emerso su tali argomenti un confronto intenso nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea. In tale contesto l'innovazione tecnologica dovrà pertanto costituire uno degli impegni prioritari per il Governo.

Dopo aver espresso la propria sorpresa per il fatto che una materia come il turismo, economicamente strategica per l'Italia, non figuri nell'agenda comunitaria, il Ministro si sofferma sull'importanza del dibattito in merito ad una politica comune dell'energia. Tale materia riveste un'importanza essenziale non solamente ai fini della salvaguardia ambientale ma anche in termini di risorse che potrebbero scaturire da un più incisivo impegno nel settore del risparmio energetico, dove si stima che l'innovazione tecnologica possa consentire un risparmio dell'ordine del 20 per cento.

Lo sviluppo di un approccio comune risulta indispensabile anche nel campo dell'inquinamento elettromagnetico dove, altrimenti, sarebbero comprensibili le preoccupazioni delle aziende interessate ove le ristrutturazioni degli elettrodomesti e degli impianti di telecomunicazioni riguardassero solo l'Italia. A tale proposito il ministro Mattioli rileva talune imprecisioni in merito alla divulgazione dei dati scientifici – in quanto è ormai inoppugnabile il nesso causale fra le radiazioni non ionizzanti e talune malattie – ed evidenzia l'impegno profuso su tale argomento anche da altri Stati membri, fra i quali la Svezia e la Francia, che si accinge ad assumere la presidenza dell'Unione.

Soffermandosi sul tema degli organismi geneticamente modificati (OGM), l'oratore rileva il contributo che deve essere offerto dalla scienza per selezionare quei settori in cui è possibile sviluppare la ricerca senza rischi per la salute, per l'ambiente e per le generazioni future, e sottolinea l'impegno del Governo, il quale ha dato il proprio sostegno al ricorso presentato dall'Olanda contro la direttiva sugli OGM, sull'argomento.

Il Ministro illustra quindi le finalità del Convegno che si accinge ad organizzare al CNEL il prossimo 10 luglio, con il fine di riunire istituzioni e parti sociali per realizzare il più ampio concerto sulla fase ascendente

del diritto comunitario, ed esprime il proprio apprezzamento per l'approvazione definitiva da parte del Senato del provvedimento concernente il Centro di informazione sull'Europa, che consentirà anche di assicurare maggiore trasparenza nella veicolazione dei dati delle istituzioni comunitarie. Tra gli altri settori oggetto di impegno prioritario figurano, infine, la realizzazione, di concerto con il Ministro del tesoro, di una iniziativa di supporto alle Regioni per l'utilizzazione di nuovi fondi strutturali, la gestione di una serie di programmi di cooperazione e scambio con i paesi candidati all'adesione, nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione, e una fattiva partecipazione al processo di revisione del quadro istituzionale, ponendo particolare attenzione alle proposte lanciate dal ministro degli affari esteri tedesco Fischer.

Il presidente BEDIN ringrazia il Ministro per l'esposizione, che integra ed aggiorna il documento del Governo in titolo, e apre il dibattito.

Il senatore MAGNALBÒ esprime apprezzamento per l'intervento del Ministro con particolare riferimento all'accentuazione data al settore del turismo. Al riguardo l'oratore chiede chiarimenti sugli impegni del Governo per valorizzare le dimore storiche tenendo conto dell'inadeguatezza dei risultati conseguiti, prima dalla GEPI e poi dalla Società sviluppo Italia, per realizzare in Italia esperienze analoghe alle *Paradores* spagnole.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sulla politica del Governo in merito ai danni ambientali, ed al conseguente impatto sul turismo, provocati dagli impianti che producono energia.

Il senatore MANZELLA ringrazia il Ministro per l'esposizione dalla quale, tuttavia, si evince che, nonostante la riforma della struttura del Governo e della Presidenza del Consiglio, non sia stato ancora del tutto risolto il problema dei rapporti fra il Ministero per le politiche comunitarie, che costituisce uno snodo essenziale fra Governo italiano e Consiglio dell'Unione, e Ministero degli affari esteri. L'esperienza di altri paesi, fra i quali la Francia, insegna invece che le due strutture possono agire in modo complementare con risultati estremamente efficaci. Tali difficoltà sono confermate, peraltro, dall'assenza dell'Italia, salvo prese di posizione giornalistiche, dal dibattito politico europeo sulle riforme istituzionali, che ha visto seguire talune iniziative bilaterali alle proposte lanciate dal ministro Fischer. In tale prospettiva sarebbe anche opportuno avere maggiori chiarimenti sulla posizione italiana in vista del Consiglio europeo di Feira.

Dopo aver rilevato come il suddetto Ministero possa essere stato penalizzato, nonostante l'impegno profuso dai tre ministri che si sono succeduti, dall'aver cambiato guida più volte nel corso della legislatura, l'oratore evidenzia come ad esso dovrebbe spettare una funzione di impulso e coordinamento, alla luce degli orientamenti definiti dal Vertice di Lisbona in materia di società tecnologica e occupazione, fra i vari dicasteri interessati, quali i Ministeri del lavoro e della ricerca.

Il senatore Manzella condivide infine i richiami del Ministro all'esigenza di un approccio comune – tenendo però conto del confronto fra paesi che hanno fatto scelte, anche in materia di energia nucleare, molto diverse – in merito all'impatto sulla competitività europea derivante dalle sfide ambientali.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

111^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.